

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Scuola di dottorato in scienze

giuridiche

Curriculum in Procedura penale e diritto delle prove

IL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE

Gloria Segala

Matricola: 072075

XXVI ciclo – a.a. 2010/2011

«... nelle scienze si vanno sempre più semplificando le procedure rispetto al passato; nella giurisprudenza le si vanno invece sempre più complicando. E mentre tutte le arti progrediscono moltiplicando i risultati con l'impiego di mezzi più ridotti, la giurisprudenza regredisce moltiplicando i mezzi e riducendo i risultati».

J. Bentham

Capitolo I

Nozioni preliminari

1. Premessa	1
2. Ricognizioni storiche	5
3. L'attenzione ai tempi processuali nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.....	13
4. L'economia processuale: definizione	20
5. <i>Segue</i> : prospettive di analisi.	22
6. Il meccanismo di economia processuale: le risorse del procedimento.	24
7. Fattispecie, perfezione ed efficacia: criteri oggettivi di individuazione dell'atto giuridico.....	29
8. <i>Segue</i> : sul principio di conservazione degli atti giuridici imperfetti.....	36
9. L'atto giuridico processuale penale: le sue specifiche connotazioni.....	39
10. <i>Segue</i> : i problemi attinenti al requisito della "sede". L'inizio e la fine del procedimento penale.....	42
11. I diversi livelli concettuali della nozione di "atto" nel linguaggio del nostro legislatore	52
12. <i>Segue</i> : atto o attività "giuridica", una questione lessicale ...	55

Capitolo II

Gli atti giuridici essenziali del procedimento penale

1. La definizione filosofica o tradizionale di essenza.....	59
2. Dalla definizione filosofica di essenza alla nozione di essenza in un'ottica di economia processuale.....	64
3. La struttura del procedimento penale	68
4. Gli atti obbligatori e gli atti facoltativi	74
5. Gli atti giuridici essenziali	79
6. <i>Segue</i> : i requisiti in base ai quali un atto si definisce essenziale.	83
7. <i>Segue</i> : nullità ed essenzialità dell'atto. Gli effetti della dichiarazione di nullità	85
8. L'essenzialità: una scelta del legislatore.....	88
9. <i>Segue</i> : gli atti giuridici essenziali: un “giardino proibito” per il giudice.....	90
10. Dentro i confini delle nullità: lo spazio di azione del giudice..	92
11. Considerazioni conclusive: il primato del legislatore e il principio di legalità quali valori da difendere	96

Capitolo III

Lo scopo del processo penale: come la configurazione del fine modella la fisionomia e le dinamiche del mezzo destinato a perseguirlo

1. La distribuzione dei compiti tra il legislatore e il giudice nella determinazione degli equilibri endo-processuali. Le due diverse epistemologie giudiziarie.....	99
2. La configurazione del fine modella la fisionomia e le dinamiche del mezzo destinato a perseguirlo: scopi e metodi del procedimento penale. La contrapposizione tra verità sostanziale e verità formale.....	106
3. <i>Segue</i> : dalla fallacia del concetto di verità oggettiva alla concezione semantica della verità	109
4. La verità giudiziale	115
5. <i>Segue</i> : il rispetto delle garanzie.....	118
6. Il necessario contemperamento tra esigenze di semplificazione e istanze garantistiche.....	122
7. Gli usi impropri delle garanzie processuali e la rilevanza costituzionale dell'economia processuale	123
8. Considerazioni conclusive.....	127
Bibliografia	129
Ringraziamenti.....	143

Capitolo I

NOZIONI PRELIMINARI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ricognizioni storiche. – 3. L'attenzione ai tempi processuali nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. – 4. L'economia processuale: definizione. – 5. *Segue*: prospettive di analisi. – 6. Il meccanismo di economia processuale: le risorse processuali. – 7. Fattispecie, perfezione ed efficacia: criteri oggettivi di individuazione dell'atto giuridico. – 8. *Segue*: sul principio di conservazione degli atti giuridici imperfetti. – 9. L'atto giuridico processuale penale: le sue specifiche connotazioni. – 10. *Segue*: i problemi attinenti al requisito della “sede”. L'inizio e la fine del procedimento penale. – 11. I diversi livelli concettuali della nozione di “atto” nel linguaggio del nostro legislatore. – 12. *Segue*: Atto o attività “giuridica”, una questione lessicale.

1. Premessa. – In ambito processuale penale è comune, da tempo, il riferimento a “ragioni” e “finalità” di economia processuale¹ per descrivere la *ratio* di svariati istituti del procedimento², e, più in generale, per esprimere

¹ In ambito processual-civilistico v. L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Padova, vol. I, 1980, vol. II, 1982.

² Per fare alcuni esempi, in ordine al giudizio abbreviato cfr., tra le molte, Cass., sez. III, 17 maggio 2012, De Angelis, in *C.E.D.*, 253163, secondo cui «è legittimo il diniego di accesso al rito

e delineare un'imprescindibile esigenza del sistema, accentuatasi sempre più e in modo inversamente proporzionale alla fiducia della collettività nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La quotidiana constatazione dello stato di crisi in cui versa la nostra giustizia penale ha, infatti, reso l'economia

abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie»; in tema di revisione, Cass., sez. VI, 24 marzo 2009, Galfano, in *C.E.D.*, 243656, per cui «in tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato». Ed ancora, con riferimento alla riunione di procedimenti, Cass., sez. II, 20 ottobre 2006, Lo Carmine, in *C.E.D.*, 235037, «nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengano riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro». Con riferimento al procedimento cautelare, v. Cass., sez. III, 13 gennaio 2006, Carretta, in *C.E.D.*, 234313, «in tema di procedimento cautelare l'istanza di revoca della misura è ammissibile sino a quando non si sia concluso, con decisione definitiva, il procedimento di riesame; successivamente, il giudice investito dell'istanza di revoca deve respingerla senza necessità di ulteriori argomentazioni, in ottemperanza al principio di economia processuale e di uniformità dei giudicati».

processuale un vero e proprio “ideale” verso il quale il legislatore e gli operatori del diritto hanno dimostrato, nel corso degli anni, una sensibilità sempre maggiore e una particolare attenzione, spinti dalla necessità di trovare validi rimedi ad una situazione chiaramente pregiudicata³. Nell'intento di favorire la rapida definizione dei procedimenti e, più in generale, allo scopo di decongestionare il funzionamento complessivo della macchina giudiziaria, dottrina e giurisprudenza hanno, da tempo, posto in una posizione di primo piano il tema dell'economia dei giudizi, tanto da divenire oggi l'asse portante della nuova lettura della norma processuale.

Nonostante l'attenzione verso l'economia processuale sia sempre più elevata e il richiamo al tema frequente all'interno delle innumerevoli pagine dedicate dalla dottrina ai diversi istituti del procedimento, nonché nei dibattiti dedicati allo stato di perdurante crisi della giustizia, a livello di teoria generale l'economia processuale tende, tuttavia, a risolversi in una nozione incerta nei contenuti ontologici ed opaca nella fisionomia operativa: il tema dell'economia processuale tra gli snodi problematici delle riflessioni sul processo penale rivela, infatti, la difficoltà di approdare ad un assetto definitivo della materia, immune da smottamenti sistematici interni ed impermeabile alle obiezioni di fondo che investono la stessa autonomia concettuale della nozione di economia processuale.

³ Come è facilmente verificabile dai risultati della prassi applicativa e dalle pronunce adottate in sede comunitaria.

L'elaborazione processualpenalistica, d'altro canto – adagiandosi sull'intuitivo presupposto della sua evidenza esplicativa⁴, presumibilmente considerando le esigenze di economia processuale talmente ovvie e naturali⁵ da non richiedere definizioni vincolanti o “dimostrazioni razionali” – non ha mai approfondito la natura ed il significato concreto della locuzione qualificandola, non sempre con la dovuta precisione, come proiezione di un principio generale, ovvero come espressione di un'elementare necessità pratica o di opportunità. Sembra, addirittura, che l'economia processuale sia divenuta oggetto di interesse solo a causa della necessità di trovare validi rimedi ad una situazione urgente, al fine di frenare il dilagante senso di sfiducia nel sistema giustizia, senza, tuttavia, essere, al pari, oggetto di studio e approfondimento.

Le ambiguità e le incertezze che circondano, sul piano

⁴ Si rinvia a L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, cit., p. 4 il quale, per primo, aveva evidenziato la tendenza della dottrina nel non aver cura di approfondire la natura ed il significato concreto del concetto di economia processuale.

⁵ L'ovvietà e la naturalezza con cui si parla di economia processuale, senza sentire l'esigenza di chiarire il significato e definirne il concetto emergeva già nella sentenza della Corte costituzionale dove si è parlato, per la prima volta in materia penale, di economia processuale. Il riferimento è alla sentenza C. Cost., 4 febbraio 1965, n. 11, in *Giur. Cost.*, :«la Corte osserva che il principio della economia processuale vige *indubbiamente* in tutto il processo, rispondendo alla imperiosa esigenza di una giustizia il più possibile sollecita».

generale, il concetto di economia processuale emergono, peraltro, tutte le volte in cui viene utilizzato il termine senza differenziarne l'aspetto principale (il risparmio tanto più sensibile di attività) da quelli collaterali e complementari (da intendersi quali corollari o conseguenze del primo), come la ragionevole durata e l'efficienza processuale: analizzando il comune linguaggio dei giuristi è possibile, invero, constatare come tali "aspetti" vengano, troppo spesso, impiegati indifferentemente, secondo espressioni considerate equivalenti.

Si comprende, perciò, la necessità, in un panorama così ricco di implicazioni, di ambiguità e fraintendimenti, di approfondire lo studio dell'economia processuale tentando di fornire una definizione teorica, chiara e puntuale, delle caratteristiche proprie del concetto. La scelta del tema oggetto del presente elaborato è, infatti, prevalentemente motivata da un'esigenza di elaborazione teorica più che da considerazioni di ordine pratico: l'assenza di una teorizzazione scientifica esauriente del concetto di «economia processuale» impone, infatti - prima ancora di verificarne in concreto la ragion d'essere e l'utilità effettiva - di esporsi ad un'analisi puramente astratta del concetto, evidenziandone, in particolare, l'autonomia di significato.

2. Ricognizioni storiche. – Per poter procedere alla ricostruzione di carattere teorico-generale del principio di economia processuale sembra indispensabile porsi, preliminarmente, in una prospettiva storica, al fine di

tracciarne un quadro evolutivo apprezzabile. Data la mancanza, in campo processualpenalistico, di studi dottrinali sul tema può rivelarsi, infatti, utile un breve *excursus* storico, onde verificare come sia sorto un problema di economia nel processo penale.

A tal proposito - a fronte dell'impossibilità di individuare l'origine precisa e la paternità scientifica⁶ del concetto, del tutto ignote - sembra sufficiente, per un'esatta impostazione del problema, prendere le mosse dalla legislazione che ha caratterizzato il XX secolo⁷, tentando di delineare un quadro, quanto più possibile completo, delle riforme che hanno investito il codice di

⁶ L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, cit., p. 6.

⁷ Per un'analisi dei diversi modi in cui il principio di economia processuale si è manifestato, a partire dal XIX secolo, nell'evoluzione della scienza processuale in Italia, v. L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., p. 6- 67, il quale, in particolare, sottolinea come «i primi tentativi di valutare in termini “economici” il fenomeno processuale furono, ovviamente, condizionati dall'ideologia liberale. [...] Al riguardo, i commentatori dei codici sardi del 1854-1859 offrono gli spunti più interessanti. Nelle pagine introduttive di un'opera assai apprezzata dalla dottrina successiva, ed apparsa nell'anno 1864, il Pescatore si preoccupava [infatti] di sottolineare i vantaggi tecnici di un processo spedito ed economico, subordinando l'effettività delle “garantie giudiziarie” per il cittadino alla razionalità dell'ordinamento organico” degli uffici giurisdizionali, “destinato ad assicurare ed anche a rendere più facile, semplice ed economica una buona amministrazione della giustizia».

procedura penale, dalla legislazione “emergenziale”⁸ alla genesi del nuovo codice del 1988. In particolare, l’attenzione deve essere focalizzata sulle riforme in senso “acceleratorio” della macchina giudiziaria, volte ad assicurare una durata ragionevole del processo penale. Come vedremo, infatti, il tema dell’economia processuale si salda idealmente con il fenomeno del tempo *nel* processo e *del* processo, rispondendo alla imperiosa esigenza di una giustizia il più possibile sollecita; l’economia processuale ha, infatti, natura funzionale e programmatica, essendo volta al soddisfacimento del principio di ragionevole durata del processo e alla miglior efficienza della giustizia penale.

Negli anni che hanno preceduto i lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, la dottrina aveva provveduto ad evidenziare i “nodi” del processo, causa di un cattivo funzionamento della giustizia; tra questi veniva indicata, prospettandone talune soluzioni, l’eccessiva lungaggine del processo. Essa veniva additata, infatti, come uno tra i principali elementi di crisi del sistema processuale, ovvero come uno tra «i fattori più micidiali di un cattivo funzionamento della giustizia»⁹, incidendo negativamente sulla funzionalità, oltre che sulla legittimità

⁸ Ci si riferisce alle novelle che hanno investito il codice Rocco negli anni di Piombo.

⁹ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, Torino, 1988, p. 34-35.

e credibilità stessa del sistema.

L'esigenza di assicurare lo svolgimento del processo in un tempo ragionevole rappresentava, pertanto, un'urgenza a fronte di uno schema processuale caratterizzato, nell'impianto del codice del 1930, da un'«esasperante lentezza»¹⁰: esso costituiva il risultato di un'«eccessiva rigidità»¹¹ del sistema dovuta alla complessità del rito¹², oltre che a fattori e a circostanze

¹⁰ G. CONSO, *Tempo e giustizia: un binomio in crisi* (1967), in *Costituzione e processo penale*, Milano, 1969, p. 42. Sulla durata eccessiva della procedura nell'impianto del codice del 1930, v. inoltre F. CARNELUTTI, *La malattia del processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, p. 6; F. CORDERO, *Problemi dell'istruzione* (1963), in *Ideologie del processo penale*, Milano, 1966, p. 155. V. anche V. GREVI, *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, in *Giust. pen.*, 1981, c. 585; M. PISANI, *La celerità nel processo penale italiano*, in *Indice penale*, 1995, p. 257 s.

¹¹ V. GREVI, *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, cit., c. 596.

¹² La dottrina aveva provveduto a individuare le principali cause della eccessiva dilatazione dei tempi processuali legate alla complessità del rito: in primo luogo veniva indicato lo sviluppo ipertrofico della fase istruttoria. In proposito v. G. CONSO, *Come accelerare il processo e rivalutare il dibattimento*, in *Giust. pen.*, 1978, I, c. 482; G. NEPPI MODONA, *La centralità del dibattimento nel nuovo sistema processuale*, in *Giust. pen.*, 1978, I, c. 478; V. VICINI, *Processo e giustizia penale. Alla ricerca di una riforma*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 40. Sul fenomeno del c.d. “garantismo inquisitorio” come ulteriore appesantimento della fase istruttoria v. E. AMODIO, in *Questionario*, p. 67; P. FERRUA, *La*

indipendenti dall'andamento del processo, riconducibili al congestionamento degli uffici giudiziari¹³.

difesa nel processo penale, Torino, 1988, p. 36; D. SIRACUSANO, *Istruzione del processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973, p. 196. Ulteriore punto critico del processo penale previgente era individuato nel passaggio dalla fase istruttoria al dibattimento. In argomento v. A. GIARDA, *Diritti dell'uomo e processo penale italiano: un bilancio e prospettive operative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 926; F. MENCARELLI, *Tempo e processo. Profili sistematici*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 11. Ultimo punto critico era rappresentato dalla disciplina delle impugnazioni. Sul punto, v. G. CONSO, *Tempo e giustizia nel processo penale*, cit., p. 159; M. CHIAVARIO, *Problemi attuali della libertà personale. Tra emergenze e quotidiano della giustizia penale*, Milano, 1985, p. 194 ss.; V. GREVI, *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, cit., c. 594.

¹³ V. GREVI, *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, cit., c. 586, il quale sottolinea come «il problema della lentezza dei procedimenti veniva, in particolare, ricondotto, da un lato, a fattori e circostanze indipendenti dall'andamento del processo, e quindi estranee alla disciplina della procedura penale (come per esempio il congestionamento degli uffici giudiziari, per via dell'eccessivo accumularsi di pendenze processuali); dall'altro lato, a fattori interni al processo, nella complessività del rito, ed in certe disfunzioni della prassi giudiziaria»; M. PISANI, *La celerità nel processo penale italiano*, in *Indice penale*, 1995, p. 257 s. V. anche G. CONSO, *Tempo e giustizia: un binomio in crisi*, cit., p. 42 il quale sottolinea come «in effetti, l'exasperante lentezza delle procedure, l'accumularsi dell'arretrato presso la quasi totalità degli uffici giudiziari e, soprattutto, presso la Corte di cassazione, il non

A talune cause di dilatazione dei tempi del processo, il legislatore cercò di porre rimedio, in un primo momento, mediante modifiche circoscritte del codice Rocco; i fermenti innovatori della dottrina, tesi a dare soddisfazione all'esigenza di tempi processuali ragionevoli, avevano trovato, infatti, parziali traduzioni nella legislazione c.d. dell'emergenza¹⁴. Si ricorda, in particolare, l'innovazione apportata dall'art. 34 della l. 22 maggio 1975 n. 152¹⁵, il cui intento era quello di accorciare i tempi di giacenza del procedimento presso l'ufficio del p.m.; si imponeva, infatti, a quest'ultimo un termine di trenta giorni per presentare le sue requisitorie, a conclusione dell'istruzione formale, prevedendo che, in assenza di requisitorie, il giudice istruttore potesse comunque procedere¹⁶.

infrequente scattare della prescrizione, l'inesorabile succedersi dei sempre più deprecati provvedimenti di amnistia, sono sintomi tanto vistosi quanto innegabili di un "eccesso di tempo" nel funzionamento del meccanismo processuale penale».

¹⁴ E. AMODIO, *La speditezza del processo*, in E. AMODIO- O. DOMINIONI- G. GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, Milano, 1978, p. 129 ss; G. GALLI, *Le recenti leggi contro la criminalità*, vol. II, Milano, 1977, p. 107.

¹⁵ Modificativa dell'art. 369 c.p.p. previgente.

¹⁶ Con riferimento all'art. 369 c.p.p. abr., prima dell'intervento della l. n. 152 del 1975, v. in dottrina G. GALLI, *Un ingiustificato privilegio del pubblico ministero: l'inesistenza di termini per la presentazione delle requisitorie*, in *Difesa dell'imputato e speditezza del processo. Dalla Costituzione alle leggi*

Dello stesso tenore era l'art. 7 della l. 8 agosto 1977 n. 534¹⁷, in riferimento ai pareri di spettanza del p.m.¹⁸.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni volte ad incidere sulla forma degli atti, si ricordano, in particolare, la l. 22 maggio 1975 n. 152, il cui art. 33 introduceva la possibilità, nei casi di urgenza, di effettuare le notificazioni per mezzo del telefono o del telegrafo a soggetti diversi dall'imputato. La limitazione concernente i destinatari trovava la sua *ratio* nelle minori garanzie offerte dal nuovo mezzo di notificazione: il legislatore riteneva, infatti, che le esigenze di contrazione dei tempi processuali dovessero comunque cedere a fronte degli interessi dell'imputato¹⁹.

Sempre in tema di notificazioni, l'intento di assicurare al processo una maggiore celerità veniva, inoltre, perseguito attraverso l'introduzione dell'onere

dell'emergenza, Milano, 1982, p. 27 ss. Sull'innovazione operata con la l. n. 152 del 1975, cfr. M. MAZZANTI, *Le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*, 2° ed., Firenze, 1977, p. 58 ss.; P.L. VIGNA- G. BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, Milano, 1975, p. 173 ss.

¹⁷ Modificativa dell'art. 303 c.p.p. previgente.

¹⁸ Sul parallelismo tra i pareri "a termine" di cui all'art. 303 e le requisitorie a "termine", ai sensi dell'art. 369 c.p.p. abr., cfr. M. BARGIS, *Parere* (dir. proc. pen.), in *Enc. dir.*, Milano, 1981, p. 694 la quale sottolinea come «la procedura dei pareri a termine persegu[a] lo scopo di sveltire l'*iter* istruttorio».

¹⁹ Per l'individuazione di tale *ratio* si rinvia a P.L. VIGNA- G. BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, Milano, 1975, p. 166.

dell'imputato di eleggere o dichiarare il proprio domicilio e di comunicare ogni cambiamento dello stesso: l'innovazione fu opera degli artt. 4 e 5 della l. 8 agosto 1977 n. 534²⁰.

Ancora più rilevante fu l'intervento della medesima legge in tema di nullità; l'art. 6, modificativo dell'art. 185 c.p.p. abr., intervenne, infatti, operando un notevole "ridimensionamento" delle nullità, soprattutto di quelle concernenti la difesa dell'imputato. La *ratio* della riforma è nota: da un lato, le categorie dell'intervento, dell'assistenza, e della rappresentanza dell'imputato, per loro natura generiche ed indeterminate, inglobavano ogni e qualsiasi violazione del diritto di difesa; dall'altro lato, la loro rilevabilità fino al giudicato, essendo nullità assolute, si prestava ad abusi della difesa che, ritardando le deduzioni delle nullità, determinava la regressione del processo²¹.

²⁰ Sull'innovazione rappresentata dall'onere di eleggere o dichiarare il domicilio, v. G. GALLI, *L'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni*, in E. AMODIO- O. DOMINIONI – G. GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, cit., p. 99; M. BOSCHI, *Appunti sulle nuove modificazioni al codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1977, c. 259 ss; P. PECORI, *Riflessioni sul nuovo testo dell'art. 171 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, p. 84 ss.

²¹ Sulla *ratio* dell'innovazione, cfr. O. DOMINIONI, *Il nuovo sistema delle nullità*, in E. AMODIO- O. DOMINIONI- G. GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, cit., p. 55 ss.; G. CONSO, *Rimeditare le nullità*,

Ma l'innovazione sicuramente più rilevante fu compiuta, dalla medesima legge, con riferimento alla connessione, prevedendo talune ipotesi di esclusione di operatività dell'istituto²².

Si ricordano, inoltre, i provvedimenti tesi ad incentivare il giudizio direttissimo. Per un verso, infatti, si era allargata l'area dei reati per i quali procedere con tale rito²³; per l'altro si erano ampliati i presupposti per l'accesso a tale forma di giudizio.

3. L'attenzione ai tempi processuali nella legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. – Il proposito di accelerare i tempi del processo aveva trovato una prima traduzione nella legislazione emergenziale degli anni settanta - nel clima di riforma del codice di rito - prevalentemente attraverso interventi di *semplificazione*, ovvero di eliminazione e di sfronamento delle forme superflue: realizzati, da un lato, mediante un rilevante “ridimensionamento” delle ipotesi di nullità e di

in *Giust. pen.*, 1976, c. 152; U. DINACCI, *Le nullità processuali penali dopo la riforma del 1977*, in *Giust. pen.*, 1983, c. 533 ss.

²² Su tale innovazione v., G. GALLI, *Connessione e separazione di procedimenti*, in E. AMODIO- O. DOMINIONI- G. GALLI, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, cit., p. 20 ss.

²³ In tal senso si collocavano le disposizioni della l. 152/1975; l. 110/1975, nonché della l. 14 ottobre 1974 n. 497. Per un commento v. P. DORIGO, *Giudizio direttissimo* (dir. proc. pen.), in *App. Noviss. Dig.*, vol. III, Torino, 1989, p. 1019 ss.

connessione; dall'altro lato, incentivando meccanismi di definizione anticipata del processo, come il giudizio direttissimo, o adottando, per il sistema delle notifiche, mezzi di comunicazione più efficaci come quello telefonico o telegrafico.

In questa direzione si mosse anche il legislatore delegante del 1987, il quale, nel ridisegnare le linee di un nuovo processo penale, aveva privilegiato strumenti tesi alla semplificazione, al fine di garantire la celerità dei processi. L'attenzione del legislatore ai tempi processuali era rafforzata, in particolare, dagli impegni, assunti *in itinere*, di adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali – ratificate dall'Italia²⁴ – relative ai diritti della persona e al processo penale, e dunque al rispetto del *délai raisonnable*; il legislatore delegante mirava, infatti, a non lasciare senza risposta una convinzione, sempre più diffusa nella coscienza comune collettiva, del diritto ad

²⁴ Il riferimento è, in particolare, all'art. 6 comma 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955) il quale prevede che la giurisdizione sia attivata e giunga alla soluzione della controversia «entro un termine ragionevole», e all'art. 14 comma 3 lett. c del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977 n. 881 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978) che ribadisce il diritto dell'imputato ad essere giudicato «senza ingiustificato ritardo».

una durata ragionevole del processo²⁵.

Particolarmente significativa, al riguardo, era la direttiva della «massima²⁶ semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale». Si trattava di una disposizione generale, volta a «contrastare ogni accentuazione delle tendenze alla complicazione delle forme ed alla lentezza dei tempi»²⁷. La direttiva della semplificazione processuale

²⁵«Il diritto a un processo equo esige pure che, compatibilmente con l'osservanza delle garanzie implicate della *fairness*, la sua instaurazione e la sua conclusione avvengano il più rapidamente possibile ricordando che molto spesso una giustizia ritardata è sinonimo di una giustizia denegata», così G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, II ed., Milano, 2009.

²⁶ L'aggettivazione compare, per la prima volta, nel testo del disegno di legge reale. Fino ad allora, nei lavori preparatori, si era fatto uso della qualifica “maggiore” semplificazione. Sul punto v. G. CONSO- V. GREVI- G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, I. *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, p. 7 – 12.

²⁷ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, cit., p. 35; ID, *Il nuovo codice di procedura penale al varco tra l'approvazione e l'entrata in vigore*, in *Leg. pen.*, 1989, n.2, p. 249-250, il quale sottolinea, in relazione al principio di “massima semplificazione”: «Purtroppo banalizzato o deformato assai spesso come un incentivo alla “giustizia sommaria”, tale principio appare, d'altronde, non sempre agevolato nella sua realizzazione, dalle direttive più specifiche che il legislatore delegante ha poi fatto seguire. Esso

veniva vista, infatti, come la “pietra angolare” su cui fondare una rinnovata visione del modo di intendere il processo: da un punto di vista teorico-deduttivo, corrispondeva ad un principio fondamentale nello sviluppo dogmatico del diritto processuale, volto a soddisfare una funzione propriamente strumentale e programmatica verso l’accelerazione e la migliore efficienza della giustizia penale.

Posta non a caso all’inizio della serie di direttive che venivano a dettarsi per il legislatore delegato, la semplificazione processuale, fondamentale indirizzata ad abbattere i tempi del processo, si era più specificamente tradotta nei seguenti altri punti del disegno di legge delega: ed in particolare, nelle direttive riguardanti la struttura e la funzione delle fasi anteriori al giudizio, volte a ridurre le pesantezze e le lentezze di tali fasi (avendo specifico riguardo alla fase istruttoria)²⁸; nelle direttive concernenti la disciplina degli atti processuali, ed in particolare del

indica comunque un obiettivo da considerare tra i più fondamentali del nuovo “processo in azione” che si vuole costruire, in vista e di una maggior trasparenza e di una maggior snellezza di movimenti della macchina processuale. E’ fuor di dubbio, infatti, che la collettività si attende dalla riforma, non soltanto un processo “più giusto”, ma anche un processo “più comprensibile” e soprattutto “più celere”, che consenta di avere decisioni credibili in tempi ragionevoli».

²⁸ Si è inteso, in particolare, unificare e concentrare le indagini in capo ad un unico soggetto, il pubblico ministero. Il codice del 1930 si fondava, invece, su una (inutile ed antieconomica) doppia istruzione del pubblico ministero e del giudice istruttore.

sistema delle notificazioni, della documentazione²⁹ e delle nullità; nel sistema dei termini³⁰; nelle direttive riguardanti

²⁹ «Dominate dall'esigenza di attuare il principio della massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale – secondo l'espressa previsione della delega, da correlarsi con il principio relativo alla adozione del metodo orale – le disposizioni del progetto dedicate agli atti processuali presentavano interesse non tanto per la loro dislocazione sistematica in un unico ed autonomo contesto, quanto per alcune scelte innovatrici che vi erano compiute rispetto al codice vigente [...] Sensibilmente innovativi rispetto all'impostazione tradizionale del codice Rocco risultava i principi cui si ispiravano le norme in materia di notificazioni, alla luce della direttiva, affermata dalla delega, di semplificazione del sistema delle notifiche, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione», in CONSO- V. GREVI- G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, I. *La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, cit., p. 95- 98.

³⁰ Il principio della massima semplificazione ha reso indispensabile incidere sulle scadenze dei tempi processuali operando particolarmente sulla disciplina dei termini. Ciò in due direzioni: da un lato, puntando sull'eliminazione dei c.d. "tempi morti", e dall'altro contraendo quelli necessari per lo svolgimento delle attività, specialmente delle parti. L'aver privilegiato questo obiettivo di ottenere un processo a decorso particolarmente spedito ha imposto di tenere presente la necessità di predisporre congegni che valessero a controbilanciare la dovuta celerità ogni volta che essa, da strumento di funzionalità del processo, rischiasse di trasformarsi in fonte di grave pregiudizio per i diritti delle parti e per la stessa giustizia sostanziale.

la disciplina della connessione di procedimenti³¹; e nelle direttive con cui sono stati introdotti meccanismi di definizione anticipata del giudizio, al fine di deflazionare lo sbocco dibattimentale³². In particolare, l'ampio spazio dedicato alle procedure differenziate mirava ad evitare che la tanto auspicata centralità del dibattimento finisse per essere, nel nuovo processo, «non una garanzia essenziale per i casi in cui davvero la posta in gioco e la controvertibilità delle situazioni processuali lo merita[ssero], ma un lusso generalizzato [da pagarsi] carissimo anzitutto in termini di tempestività dei giudizi»³³.

³¹ G. CONSO- V. GREVI- G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, p. 202 ss. «al fine di ottenere la massima semplificazione del nuovo processo, nell'elaborazione delle singole norme, è stato seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione, in armonia con quanto previsto dalle principali legislazioni straniere che hanno processi basati sul sistema accusatorio».

³² G. CONSO- V. GREVI- G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, III. *Le direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice*, cit., p. 12- 17, i quali evidenziano come possa «sembrare un paradosso, ma una delle premesse del funzionamento di un sistema accusatorio è che solo in minima parte i casi per cui il pubblico ministero ha iniziato l'azione penale arrivino al dibattimento, cioè vengano decisi applicando i principi dell'oralità, della pubblicità, dell'eguaglianza e del contraddittorio tra le parti».

³³ Così M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, cit., p. 35. In

La semplificazione processuale, incidendo su diversi istituti del processo nonché su diverse fasi, veniva, così, a costituire lo “strumento” o il “meccanismo” principale attraverso cui giungere ad uno snellimento delle procedure, avendo lo scopo di contribuire all’essenzialità delle forme ed alla celerità dei tempi processuali.

Naturalmente, come vedremo, l’intento di semplificazione e, quindi, di celerità non veniva concepito come incoraggiamento ad una sorta di “giustizia sommaria”³⁴; la semplificazione, infatti, non doveva andare a scapito del risultato del processo e dei diritti dell’imputato, donde la ricerca di un contemperamento volto ad impedire di perseguire il traguardo della «celerità per la celerità»³⁵.

ordine al rapporto tra giudizi speciali ed esigenza di deflazione del dibattimento v., anche, G. LOZZI, *Giudizi speciali e deflazione del dibattimento*, in *Leg. pen.*, 1989, n.4, p. 563-572: « ...il legislatore ha voluto, tramite alcuni riti speciali, deflazionare il dibattimento mostrando così di considerare il dibattimento stesso una fase processuale da determinare solo quando non siano attuabili riti alternativi. I riti differenziati diretti ad evitare il dibattimento dovrebbero, nell’intenzione del legislatore, rendere concretamente possibile l’attuazione dell’istruzione dibattimentale nella nuova forma in quanto tale fase verrebbe, in linea di massima, limitata ai soli casi in cui il contraddittorio in sede di formazione della prova appaia utile ed importante».

³⁴ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, cit., p. 35-36.

³⁵ G. CONSO, *Tempo e giustizia: un binomio in crisi*, cit., p. 46. Per

4. L'economia processuale: definizione. – Alla luce del contesto storico evidenziato - non volendo addentrarsi nel valutare le scelte operate dal legislatore del 1988 in attuazione delle direttive della legge delega - è ora possibile tentare di fornire una definizione di economia processuale, individuando altresì i suoi rapporti con il meccanismo di semplificazione processuale. Sebbene la nozione di economia processuale non sia stata espressamente utilizzata in sede di lavori preparatori, può essere, tuttavia, facilmente ricollegata al meccanismo della semplificazione, costituendo quest'ultimo l'aspetto principale e primario dell'economia.

Più precisamente, l'economia processuale tenderebbe a sviluppare il principio di semplificazione³⁶ inteso come risparmio di atti e attività processuali non essenziali.

Preliminarmente, allo scopo di fornire una definizione chiara e puntuale di economia processuale, può essere utile trarre qualche spunto dagli studi filosofici in materia, a partire dalla nozione di “economia”.

Il termine in parola deriva dal greco Οικονομία (*oikonomia*), composto dalle parole οἶκος (*oikos*) e νόμος (*nomos*), che significa letteralmente “regola o governo della casa”. Originariamente, infatti, il concetto di

un approfondimento in ordine al problema del contemperamento tra esigenze di semplificazione e istanze garantistiche v., *infra*, cap. III.

³⁶ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, cit., p. 36.

economia aveva un significato essenzialmente pragmatico cui inerivano regole di buona amministrazione della cosa privata o pubblica³⁷. L'economia nasceva, infatti, in coerenza con l'etimologia del termine, come studio della amministrazione oculata, parsimoniosa ed esperta della cosa privata o pubblica e, più esattamente, come studio della efficienza nell'amministrazione, per evitare lo spreco di risorse e conseguire un determinato risultato col minimo utilizzo di mezzi e di sforzi³⁸.

Più precisamente, la scienza economica venne prevalentemente concepita come espressione di regole di buona organizzazione e amministrazione della realtà, improntate al *meccanismo del minimo mezzo*³⁹: si intese, in particolare, porre in rilievo la regola secondo cui “è inutile fare con più ciò che si può fare con meno”.

Nel tempo, tale meccanismo è stato inteso come vero e proprio principio di economia⁴⁰, caratterizzandosi come

³⁷ Cfr., L. ROCCI, *Vocabolario greco-italiano*, Roma, 1956, p. 1312.

³⁸ Sul punto v. N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, II ed., Torino, 1971, p. 273 ss.; P. PORTA, (voce) *economia*, in *Enciclopedia filosofica*, (a cura di) S. CREMASCHI, vol. IV, Bompiani, 2006, p. 3201-3203.

³⁹ N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 273

⁴⁰ «...si può dire che il principio di economia viene formulato per la prima volta da Ockham nel sec. XIV con le formule “*Pluralitas non est ponenda sine necessitate*” e «*Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*». [...] Più tardi questo principio, col nome di rasoio di Ockham fu espresso con la formula «*Entia non*

regola metodologica per realizzare il massimo risultato con il minimo dispendio di risorse⁴¹.

Se il principio di economia si identifica nel meccanismo del “minimo mezzo”, l’impiego della locuzione “economia processuale”, in campo giuridico, non può essere intesa se non come l’applicazione estensiva di tale *regola metodologica* al fenomeno processuale. Detto altrimenti l’economia processuale è la regola metodologica del “minimo mezzo”.

5. Segue: prospettive di analisi – Evidente è, pertanto,

sunt multiplicanda praeter necessitatem» [non moltiplicare gli elementi più del necessario]. A questo principio fa riferimento Kant come espressione della esigenza di cercare nella natura (o meglio di realizzare nella conoscenza di essa) la massima unità e *semplicità*. [...] La filosofia contemporanea ha molto insistito e tuttora insiste sull’importanza di questa regola metodologica. Hanno soprattutto contribuito a sottolineare questa importanza Avenarius e Mach», N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 273. A proposito di Ernst Mach, egli sottolinea come il principio dell’economia non sia altro che «una prescrizione metodologica che postula che la scienza possa essere considerata come un problema di minimo che consiste nell’esprimere i fatti nel modo più perfetto possibile con il minimo dispendio di pensiero», P. PORTA, (voce) *economia*, cit., p. 3202.

⁴¹ In generale in ordine al principio di economia nel suo elementare rapporto di mezzi e fini, cfr. C. COSCIANI, *Elementi di economia politica*, Padova, 1957, p. 4 ss.; P. VERRI, *Economia politica*, Torino, 1801, p. 1 ss.

il collegamento tra l'economia processuale e il meccanismo della semplificazione. Se, infatti, per economia processuale si intende richiamare alla regola metodologica del minimo mezzo, in rapporto ai fini processuali⁴², la semplificazione ne rappresenta lo strumento principale e primario: attraverso l'eliminazione di atti o attività non essenziali permette, infatti, di realizzare il massimo risultato col minimo dispendio di mezzi e di sforzi (risparmio di attività processuali).

L'economia processuale e la semplificazione, in particolare, agiscono su due diversi fronti: da un lato, sul piano della *produzione normativa*, orientando, le scelte del legislatore all'eliminazione di un formalismo superfluo, dall'altro, sul *versante applicativo*, si caratterizzano come criteri di sfruttamento ottimale delle risorse disponibili del procedimento. Rappresentano, in questo senso, criteri guida per le parti del processo e per il giudice, indirizzandole ad una concentrazione ovvero ad un risparmio delle attività, al fine di evitare un'inutile moltiplicarsi delle stesse.

I modi di intendere e di concepire l'economia processuale sarebbero, pertanto, essenzialmente due: in una prospettiva *de iure condito*, la regola metodologica del minimo mezzo agirebbe, per così dire, dall'*interno* del processo, guidando le parti ad un miglior sfruttamento delle risorse in esso disponibili, evitando perciò inutili sprechi di atti o attività; in una prospettiva *de iure*

⁴² Sul rapporto tra mezzi e fini processuali, v. *infra* cap. III.

condendo, agirebbe, invece, dall'*esterno*, come direttiva programmatica della codificazione, attraverso l'eliminazione di ogni atto o attività del procedimento che non sia essenziale.

Naturalmente, quanto più è marcata la presenza attiva della regola metodologica sul versante della produzione normativa, tanto marginale sarà la rilevanza orientativa dell'economia processuale nella direzione del procedimento come criterio guida per le parti del processo; l'interazione tra i due piani comporta, infatti, una loro "alternabilità": tanto più è forte l'incidenza del meccanismo in una prospettiva di codificazione, meno spazio resta ad una teoria applicativa.

In entrambe le prospettive, l'economia processuale agisce sugli atti o sulle attività, considerate le risorse disponibili del procedimento, attraverso l'eliminazione o il risparmio delle stesse qualora non siano essenziali in rapporto agli scopi del processo. In altri termini, l'economia processuale identifica un rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali, consentendo di raggiungere gli scopi del processo con il minor dispendio di energia possibile.

6. Il meccanismo di economia processuale: le risorse del procedimento. – Il primo passo nella ricostruzione di carattere teorico-generale del meccanismo di economia processuale deve, pertanto, essere indirizzata ad un chiarimento preliminare proprio sui concetti di atto e attività; essi costituiscono, infatti, le risorse disponibili del

procedimento penale su cui incide la regola metodologica di economia processuale, e in particolare il meccanismo di semplificazione, tanto in una prospettiva applicativa quanto in una prospettiva programmatica di codificazione.

Occorre, quindi, verificare, anche al fine di fissare in modo netto i limiti dell'indagine, quali atti, quali attività possano qualificarsi come non essenziali in rapporto agli scopi fondamentali della giustizia penale.

Il primo aspetto da affrontare è quello riguardante la definizione di *atto*, ed in particolare quella di *atto giuridico*. L'indagine, infatti, non investe l'«atto» in generale, ma esclusivamente l'atto a cui vengono ricollegati effetti giuridicamente rilevanti: «là dove cessa la rilevanza giuridica lo studio dell'atto non presenta infatti alcun interesse concreto per il processo»⁴³.

Tradizionalmente⁴⁴, con l'espressione *atto giuridico* – *species* riconducibile alla più ampia categoria dei fatti giuridici⁴⁵ - si indicava un avvenimento umano

⁴³ A. GALATI, *Atti processuali penali*, in *D. disc. pen.*, I, Torino, 1987, p. 357.

⁴⁴ A. CANDIAN, *Nozioni istituzionali di diritto privato*, Milano, 1953, p. 160.

⁴⁵F. CORDERO, *Procedura penale*, 1987, p. 368, il quale sottolinea come «fatto e atto stanno nel rapporto del genere con la specie». Sulla nozione di fatto giuridico v., al riguardo i rilievi di G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, p. 48 il quale definisce il fatto giuridico come «un avvenimento, un qualcosa che si verifica nella realtà e che consiste in un fenomeno naturale o in un comportamento

contemplato dal diritto, consistente in condotte, azioni od omissioni.

Più precisamente, si definiva «atto giuridico» il comportamento umano, positivo od omissivo, conforme a una fattispecie legale⁴⁶ a cui veniva ricollegata una conseguenza giuridica⁴⁷; l'atto si differenziava, pertanto,

umano, di solito positivo ma anche negativo». Sottolinea inoltre che, « consistendo in un accadimento, il fatto giuridico può venire esaminato o dal punto di vista dinamico, cioè nel suo verificarsi, o dal punto di vista statico, cioè dopo l'essersi verificato. Solo nel primo caso viene in considerazione il vero e proprio avvenimento, vale a dire il vero e proprio fatto (o atto) giuridico (ad es.: la deliberazione di una sentenza, la redazione di un testamento olografo, la presentazione di una proposta di legge); nel secondo caso, più che l'accadimento, si considera l'accaduto, vale a dire il risultato (ad es.: la sentenza, il testamento, la proposta di legge) »p. 49-50; ID, *Atti processuali penali: b) diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 145. In tal senso v. pure, G. RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli, 1969, p. 124; O. VANNINI – G. COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, agg. a cura di Miletto, Milano, 1979, p. 160; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 357, il quale definisce il fatto giuridico attraverso un verbo che non è un semplice essere o stare, ma indica un accadere, un succedere; G. LOZZI, *Atti processuali: II) diritto processuale penale*, in , in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1995, p. 1 ss.

⁴⁶ Sulla nozione di “fattispecie”, v. *infra*, par.

⁴⁷ La « ... struttura condizionale delle norme processuali prevede, quale circostanza condizionante, l'accadimento di fatti o il compimento di atti, a cui vengono poi ricollegati effetti giuridicamente rilevanti», O. MAZZA, *La norma processuale*

dal fatto giuridico in senso stretto⁴⁸ rappresentando quest'ultimo un mero fenomeno naturale, ovvero un fatto della natura che, in quanto previsto dal diritto, dava luogo a effetti giuridici⁴⁹.

Tale ricostruzione, fondata sulla distinzione tra comportamento umano (atto giuridico) e mero fenomeno naturale (fatto giuridico in senso stretto), appare, tuttavia, oramai superata.

E' stato in seguito proposto, infatti, di specificare la

penale nel tempo, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis – G. P. Voena, Milano, 1999, p. 10.

⁴⁸ Anche il fatto giuridico in senso stretto si configura quale *species* all'interno della categoria del fatto giuridico, intesa, pertanto, quale classe nella quale dovrebbero trovare collocazione tutti gli avvenimenti produttivi di effetti giuridici.

⁴⁹ La rigorosa distinzione tra comportamento umano e fenomeno naturale ha costituito per lungo tempo l'indiscussa linea di confine per la classificazione dei fatti giuridici nella specie degli atti giuridici e dei fatti giuridici in senso stretto. In base a questa tesi, appunto, nella categoria degli atti giuridici rientrerebbero i comportamenti umani produttivi di effetti, mentre in quella dei fatti giuridici in senso stretto sarebbero ricompresi esclusivamente gli accadimenti puramente naturali contemplati dal diritto. Sul tema v., ampiamente, G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 55 s.; ID, *Atti processuali penali*, cit., p. 141-142; F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, III, Roma, 1947, p. 8 s.; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 357; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1988, p. 279 s.; G. LOZZI, *Atti processuali*, cit., p. 1; O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 10 s.

definizione di atto giuridico attraverso l'ulteriore requisito della volontarietà, « ... cioè della corrispondenza dell'azione a un coefficiente psicologico presente nell'agente »⁵⁰.

Sulla base di questo criterio, si definisce atto giuridico il comportamento umano, positivo od omissivo, volontario, mentre si considerano fatti giuridici in senso stretto non più soltanto i fatti della natura ma anche quei fatti dell'uomo che l'ordinamento valuta prescindendo da ogni considerazione sulla volontarietà⁵¹. «[L]'atto, insomma, si distinguerebbe dal fatto in ragione di una componente psichica, la cui misura minima è, [appunto], la volontarietà»⁵².

L'indubbia linearità di quest'ultima impostazione non

⁵⁰ O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 12.

⁵¹ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 55-61; ID., *Atti processuali: b) diritto processuale penale*, cit., p. 141- 142. In tal senso si v. anche A. DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, IV ed. agg. da G. D. Pisapia, Napoli, 1966, p. 106-107; A. FALZEA, *Fatto giuridico*, in *Enc. dir.*, Milano, 1967, p. 949-950; E. FORTUNA, *Gli atti*, in *Manuale pratico del nuovo processo penale*, Padova, 1995, p. 273-274; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 357; ID., *Gli atti*, in *Diritto processuale penale*, I, Milano, 1994, p. 258; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 280-281; G. P. VOENA, *Libro II. Atti (art. 109-186)*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso – V. Grevi, Padova, 1993, p. 102.

⁵² F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 368.

sembra, tuttavia, trovare rispondenza nella attuale disciplina codicistica.

Ed invero, come è stato correttamente sottolineato⁵³, se la volontarietà deve rappresentare un requisito dell'atto giuridico, tale denominazione non si addice alle non rare "operazioni" che il diritto regola senza attribuire alcun rilievo all'atteggiamento psicologico del soggetto agente. In questo quadro assumono particolare significato le ipotesi della notificazione di un documento, della perquisizione, dell'arresto o della cattura di una persona, per rilevare come esse siano ritenute valide, se conformi al modello normativo, anche qualora l'incaricato abbia agito in stato di incoscienza⁵⁴.

Se si aderisse alla ricostruzione fondata sulla volontarietà, è stato osservato, si dovrebbe allora considerare, paradossalmente, tali attività come fatti e non come atti, sebbene la modificazione della realtà sia stata operata dall'uomo secondo un *modus agendi* stabilito dalle norme⁵⁵.

Alla luce delle seguenti considerazioni, appare dunque

⁵³ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 368 ss.

⁵⁴ Gli esempi sono tratti da F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 368-369.

⁵⁵ Non sembra, del resto, decisiva l'obiezione sollevata da chi ritiene la volontarietà implicita nel rispetto delle forme prescritte. Sul punto v., G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, cit., p. 57.

condivisibile, in quanto maggiormente concreta⁵⁶, l'opinione secondo cui – recuperando la definizione più tradizionale di atto giuridico – «tutto sommato, vale la pena sacrificare l'univocità del nome 'atto' all'esigenza realistica di costruire una nomenclatura che non sia troppo lontana dal linguaggio comune: conviene quindi rinunciare, nel processo, a una definizione universale dell'atto, visto come *pendant* del fatto; meglio definire singole classi di atti processuali: in alcune è richiesta la volontarietà e in altre no. Ciò che le due figure hanno in comune è un risultato fisico causato dall'uomo secondo un modo di procedere stabilito dalle norme»⁵⁷.

Una simile conclusione non può, invece, essere accolta con riferimento ai comportamenti omissivi⁵⁸.

⁵⁶ G. LOZZI, *Atti processuali*, cit., p. 2, secondo cui « la prima tesi (quella che considera atto processuale penale soltanto il comportamento umano volontario sia positivo che negativo) ha il pregio di una maggiore linearità e simmetria, mentre la seconda tesi (quella che considera atto processuale penale il comportamento umano positivo realizzato secondo modalità prescritte dal legislatore ancorché non volontario ed il comportamento omissivo volontario) appare più realistica».

⁵⁷ Testualmente, F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 369.

⁵⁸ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 368 il quale definisce il comportamento omissivo come « un non-avvenimento, ossia il non essere accaduto ciò che una norma prevede, in quanto ne risulti la condizione negativa di un effetto giuridico». In tal senso, A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 357; G. LOZZI, *Atti processuali*, cit., p. 1-2; O. MAZZA, *La norma processuale penale*

Si potrà, infatti, parlare di «atto omissivo solo quando la norma richieda che il mancato compimento di un'attività sia espressione di un certo atteggiamento psicologico [del soggetto]; in caso contrario, si sarà in presenza di un mero non-accadimento riconducibile alla categoria dei fatti»⁵⁹.

In definitiva, mentre la modificazione della realtà causata da un comportamento positivo dell'uomo costituisce atto giuridico ancorché carente di volontarietà, l'omissione, nella quale non è ravvisabile un *modus operandi*, può definirsi atto solo se è richiesta la volontarietà del comportamento omissivo stesso.

7. Fattispecie, perfezione ed efficacia: criteri oggettivi di individuazione dell'atto giuridico. – Si è detto che *l'atto giuridico* è il comportamento umano, positivo od omissivo, realizzato secondo uno schema normativo.

L'attributo della giuridicità, discende, infatti, dalla corrispondenza del comportamento (o dell'accadimento) ad un modello legale astratto⁶⁰, previsto quale elemento

nel tempo, cit., p. 14-15, secondo il quale « non sembra utile definire l'omissione semplicemente come il mancato compimento di un atto previsto dalle norme, dovendo essere precisato che l'inazione giuridicamente rilevante è solo quella a cui il diritto riconnette specificamente un determinato effetto giuridico (ad esempio, l'omessa eccezione o deduzione nei termini della nullità relativa o intermedia ne produce la sanatoria)».

⁵⁹ O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 15.

⁶⁰ «La fattispecie, consistendo nella descrizione di un avvenimento

condizionante dalla norma giuridica⁶¹, denominato *fattispecie*.

Con quest'ultimo termine, nell'accezione tradizionale⁶², ci si riferisce al complesso degli elementi astratti tipizzati da una norma⁶³, ovvero alla previsione normativa dell'atto o del fatto storico.

Essa è, pertanto, un'astrazione che consiste nella descrizione di un avvenimento o di un accadimento, al quale la legge ricollega un determinato effetto. La struttura

al quale la legge attribuisce un effetto, è un'astrazione», F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 393.

⁶¹ Sulla struttura condizionale delle norme giuridiche, v., per tutti, O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 7-10;

⁶² G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 2. V. pure F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, p. 33, secondo il quale «il concetto di fattispecie è usualmente concepito come una 'categoria funzionale', il cui significato si esaurisce nel recare ad espressione che un dato effetto giuridico non si produce se non si siano avverati certi estremi predeterminati dalla norma».

⁶³ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 2. Sulla nozione di fattispecie si v. anche D. RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 3; M. ALLARA, *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, Torino, 1941, p. 125; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 42; F. CORDERO, *Procedura penale*, 1983, pp. 353-355; O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., pp. 16-18; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012, pp. 27-28.

ideale della fattispecie può essere così individuata nel seguente schema: *fatto o atto storico* → *fattispecie* → *fatto o atto giuridico*.

Il legame esistente tra il fatto o atto storico e il fatto o atto giuridico passa inevitabilmente attraverso il concetto di fattispecie: il secondo è il fatto/atto storico che, in quanto conforme alla fattispecie, viene qualificato fatto/atto giuridico; «esso presenta [infatti] una nota in più rispetto al primo, data da una valutazione normativa»⁶⁴.

Per mantenere utile il concetto tradizionale di fattispecie, evitando allo stesso tempo pericolose confusioni, è necessario distinguere dal concetto, appena specificato, di fattispecie astratta, quello di fattispecie concreta, che sostanzialmente viene a coincidere con la nozione di atto giuridico⁶⁵.

Ed invero, mentre la fattispecie cosiddetta astratta si definisce tale perché prevista in via ipotetica dalla norma, la fattispecie concreta corrisponde a tutte quelle situazioni «che vengono a verificarsi nella realtà della vita e che sono sussumibili nello schema astratto descritto da quella norma. Tale sussunzione è possibile in quanto una data situazione reale integri tutto il complesso degli elementi della fattispecie astratta»⁶⁶.

⁶⁴ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 393.

⁶⁵ «... si può [infatti] parlare di fattispecie concreta in quanto in un certo caso sia stata riprodotta una fattispecie astratta», G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 3.

⁶⁶ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed*

In quest'ottica, «la fattispecie concreta, oltre a rappresentare un'inutile duplicazione concettuale dell'atto giuridico, implica la possibilità di ricondurre alla più generale nozione di fattispecie situazioni appartenenti a due sfere di significato palesemente distinte, con la conseguenza che il termine in esame, comunque aggettivato, diviene fonte di equivoci e incertezze»⁶⁷.

Abbiamo indugiato nelle premesse, ponendo l'accento sulla nozione tradizionale di fattispecie, per introdurci nell'analisi riguardante i due aspetti dell'atto che rivestono maggior interesse per il diritto, e cioè la perfezione e l'efficacia: l'«atto giuridico è [infatti] l'atto conforme a una fattispecie, la quale fornisce il criterio per giudicare se il primo sia perfetto e quindi efficace»⁶⁸.

Di *perfezione dell'atto* si parla quando un comportamento storicamente realizzatosi venga a corrispondere pienamente, e cioè integralmente, a tutti gli elementi ricavabili dalla fattispecie⁶⁹. In tal senso si definisce perfetto, l'atto che presenti ogni carattere evidenziato dal

efficacia, cit., p. 6-7.

⁶⁷ O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 17.

⁶⁸ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 371.

⁶⁹ V. M. PANZAVOLTA, *Nullità. II) Dir. proc. pen.*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg. 2005, Roma, p. 2, il quale sottolinea come «dal confronto tra un atto concreto e la fattispecie emerge, [...] il concetto di perfezione: lo integra l'atto che posseda tutti gli elementi della fattispecie, ossia necessari alla produzione dell'effetto giuridico (efficacia)».

modello normativo.

Occorre sottolineare come la perfezione dell'atto sia «un tipico concetto di relazione che varia in dipendenza della diversa struttura assunta dal canone di valutazione rappresentato dal modello normativo»⁷⁰. A tal riguardo, si possono distinguere *fattispecie semplici* e *fattispecie complesse*, a seconda che prevedano il compimento di un solo atto, ovvero di diversi atti.

Nel primo caso, il singolo atto si intenderà perfetto in quanto integrante tutti gli elementi della fattispecie. Al contrario, nell'ipotesi di fattispecie complessa, «il singolo atto non può realizzare l'intera fattispecie, ma solo quella porzione autonoma di fattispecie che lo riguarda direttamente»⁷¹. In ogni caso, l'atto risulta perfetto in ordine al segmento specifico del modello normativo cui corrisponde.

La perfezione dell'atto non è una categoria fine a se stessa, configurandosi quale presupposto indispensabile per far assumere all'atto la caratteristica *rilevanza giuridica* che ne descrivere l'idoneità a produrre conseguenze nella sfera del diritto. Ogni atto perfetto è, infatti, giuridicamente rilevante, ossia idoneo a produrre *effetti giuridici*.

In particolare, l'atto semplice, integrando l'intera fattispecie di riferimento, può dirsi immediatamente efficace. Nell'ipotesi, invece, di fattispecie complesse, il

⁷⁰ Testualmente, O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 18.

⁷¹ O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 18.

singolo atto integrante solo una porzione della fattispecie, si intenderà perfetto e rilevante, ma non ancora produttivo di effetti. La produzione di effetti viene, infatti, ricollegata all'integrazione della fattispecie complessivamente considerata⁷².

In tali casi si parlerà, perciò, di *mera rilevanza* giuridica dell'atto, intesa come semplice idoneità a produrre effetti giuridici⁷³.

8. Segue: sul principio di conservazione degli atti giuridici imperfetti. – Si è osservato che la perfezione di un atto riconducibile ad una fattispecie semplice costituisce il presupposto necessario ed anche sufficiente per l'efficacia. Al contrario, la perfezione soltanto di uno degli atti che appartengono a una fattispecie complessa non è sufficiente per il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge. In questo secondo caso, l'atto, pur non

⁷² Se il concetto di perfezione si esaurisce nell'idea di corrispondenza dell'atto a un modello normativo, il concetto di efficacia si identifica con le conseguenze giuridicamente rilevanti del compimento di un atto conforme alla previsione tipica. Sulla nozione di effetto v. tra i tanti, O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 20-22.

⁷³ Vedi F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 34; G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., pp. 42- 45; O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., pp. 18-19; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., pp. 29-33.

producendo effetti, deve considerarsi comunque rilevante, ossia idoneo a produrne.

L'efficacia presuppone, pertanto, la conformità tra un atto e la fattispecie che lo prevede: un atto perfetto è, infatti, necessariamente efficace, ovvero idoneo a produrre effetti. Posta la necessaria corrispondenza tra perfezione ed efficacia, ossia tra integrazione della fattispecie e produzione dei relativi effetti, ci si aspetterebbe che all'imperfezione dell'atto⁷⁴ conseguisse necessariamente la mancata produzione di effetti giuridici. Tuttavia, tale

⁷⁴ Sull'imperfezione degli atti giuridici v., T. RAFARACI, *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, Agg. II, Milano, 1998, p. 597 secondo cui l'imperfezione è «diagnosticabile quando l'atto non si conformi al modello legale per esso stabilito dal legislatore, cosicché debba dirsi imperfetto rispetto a tale modello». V., inoltre, G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955, p. 19, per cui «si ha imperfezione di un fatto giuridico [...] in mancanza di un suo qualunque elemento. Dalla necessità di tutti gli elementi che compongono lo schema giuridico discende che lo schema non risulta integrato quando, in un caso concreto, ne manchi anche uno soltanto»; N. GALANTINI, *Vizi degli atti processuali*, in *Dig. pen.*, Torino, 1999, p. 341-342; O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 18; M. PANZAVOLTA, *Nullità. II) Dir. proc. pen.*, cit., p. 2; C. IASEVOLI, *La nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008, p. 117. Recentemente v. A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 29-33; M. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, 2012, p. 10 ss.

simmetria, in questa direzione, viene meno⁷⁵.

L'ordinamento, infatti, reagisce all'imperfezione degli atti in maniera assai articolata, ispirandosi, appunto, ad una *ratio* di economia processuale (considerata sotto il versante applicativo). Sebbene l'argomento verrà sviluppato in seguito, occorre sin d'ora mettere in luce l'impatto che il meccanismo del minimo mezzo esercita nell'area della patologia degli atti giuridici. Preme, in particolare, evidenziare come l'esigenza economica – per cui il risultato finale va raggiunto col minor dispendio possibile di attività processuale (risparmio di attività) – “imponga” la *conservazione* degli atti giuridici imperfetti. Del resto, «se anche la più piccola divergenza dalle norme che dispongono in merito ai requisiti di un fatto giuridico dovesse precludere ogni rilevanza nella stessa direzione in cui questo è orientato, troppi sarebbero i fatti inutilizzabili sul piano giuridico [...], con la conseguenza di creare soprattutto due inconvenienti: da un lato costringere alla ripetizione del fatto chi volesse raggiungere quel certo effetto; dall'altro sottoporre le vicende dei rapporti

⁷⁵ Si rinvia ad T. RAFARACI, *Nullità (dir. proc. pen.)*, cit., p. 597-598; M. PANZAVOLTA, *Nullità. II) Dir. proc. pen*, cit., p. 2: «la interdipendenza di perfezione ed efficacia non si riscontra altrettanto sul versante negativo dei due termini: nonostante il tradizionale brocardo per cui *quod nullum est, nullum producit effectum*, all'imperfezione non sempre corrisponde l'inefficacia»; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., p. 86-87. Rimane, invece, fedele alla rigorosa biunivocità tra imperfezione ed inefficacia F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 46.

giuridici ad uno stato di perenne incertezza»⁷⁶. Le esigenze di economia processuale spingono perciò il legislatore verso la conservazione degli atti imperfetti, perché altrimenti «basterebbe accertare con ritardo un qualunque vizio di fatto iniziale o intermedio del procedimento, per veder franare tutto quanto è stato in seguito compiuto»⁷⁷.

9. L'atto giuridico processuale penale: le sue specifiche connotazioni. – Avendo ormai chiarito la definizione di atto giuridico ed individuato il momento in cui esso viene ad avere giuridica esistenza, occorre ora stabilire quali debbano essere le sue specifiche connotazioni, ovvero i requisiti di cui esso si compone per potersi vantare della qualifica di atto processuale penale. Dal nostro punto di vista, la questione riveste notevole interesse dato che lo studio è diretto principalmente all'apprezzamento della «essenzialità» (o, *a contrario*, della non essenzialità)⁷⁸ di quegli atti giuridici che

⁷⁶ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 24-25. In tal senso v. anche A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., p. 86-87; M. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, cit., p. 11-12, il quale sottolinea come «le forme di invalidità quale insieme più ristretto del più ampio *genus* dell'imperfezione rappresentano un'eccezione alla teoria generale o, se si vuole, una forma di compromesso dovuto a ragioni economiche».

⁷⁷ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit., p. 25.

⁷⁸ A tal proposito, sul concetto di essenzialità, v. cap. II.

costituiscono le *risorse disponibili* del processo penale, ovvero l'ossatura di cui esso si compone.

Contrariamente alle apparenze, la soluzione di questa problematica è tutt'altro che scontata, come comprovato dai forti contrasti dottrinali in materia. Due correnti si possono individuare a questo riguardo: una prima impostazione fa riferimento al *rapporto processuale*⁷⁹, qualificando come processuali gli atti «... che la legge utilizza ai fini della costituzione, dello svolgimento, della modificazione o dell'estinzione del rapporto processuale»⁸⁰; l'altra impostazione prende, invece, in considerazione, oltre agli effetti prodotti dall'atto, la *sede* in cui questo viene realizzato⁸¹.

⁷⁹ Tra gli autori per cui l'unica nozione prospettabile di atto giuridico processuale sarebbe la nozione effettuale, si ricordano BELLAVISTA - TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1984, p. 270; G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 283; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, p. 60; F. FALATO, *Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della notitia criminis e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1626.

⁸⁰ Testualmente G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 283, il quale chiarisce che si tratta di ogni atto giuridico che «nasce e vive ai fini del rapporto processuale [stesso]».

⁸¹ In dottrina v., G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 143 secondo cui « se, in senso lato, si può considerare processuale qualunque atto giuridico che risulti rilevante ai fini di un processo penale, ci sembra che, strettamente parlando, sia più opportuno qualificare come processuale soltanto l'atto giuridico che, oltre a

Se, in senso lato, si può considerare processuale qualunque atto giuridico che risulti rilevante ai fini di un processo, risulta subito evidente come il tentativo di ricostruire le connotazioni dell'atto processuale ponendo l'accento esclusivamente sugli effetti da esso prodotti presenti un limite di natura ontologica: aderendo alla prima tesi si finirebbe, infatti, per qualificare aprioristicamente processuali atti da cui discendono effetti di diversa natura. Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, di un atto che produca effetti di natura processuale penale accanto ad effetti di natura processuale civile⁸²: ad esempio, la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza, la quale ha efficacia di giudicato nel procedimento penale (precedentemente sospeso); ovvero la sentenza dichiarativa di fallimento che riverbera i suoi effetti nel successivo processo penale istaurato in ordine al reato di bancarotta⁸³.

possedere una tale rilevanza, venga a realizzarsi in sede processuale ». In tal senso v. anche, ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1953, p. 474; DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, p. 107; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 359; GRISPIGNI, *Diritto processuale penale*, Roma, 1945, 90; G. LOZZI, *Atti processuali*, cit., p. 2; G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, p. 619.

⁸² La critica è di G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 143.

⁸³ G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 1996, p. 125, il quale, aderendo alla seconda tesi, sottolinea come la sentenza dichiarativa di fallimento, pur riverberando i suoi effetti nel

Fermandosi alla nozione effettuale o finalistica, si finirebbe per qualificare – dando così luogo a possibili equivoci – simili atti come atti processuali penali oltre che come atti processuali civili.

Appare, dunque, preferibile la seconda impostazione, maggiormente circoscritta e delimitata, volta a tener conto dei soli atti che, oltre a risultare produttivi di effetti nel processo penale, siano materialmente posti in essere nell'ambito di detto procedimento. E' stato, infatti, autorevolmente osservato come tale puntualizzazione, focalizzata sull'«inserimento dell'atto in un processo penale o in un processo civile, quale elemento iniziale, intermedio o finale delle serie di atti che in ogni processo costituisce l'ossatura»⁸⁴, permetta di risolvere le perplessità sopra evidenziate, connesse all'ipotesi di un atto produttivo di effetti di natura diversa.

10. Segue: i problemi attinenti al requisito della “sede”. L'inizio e la fine del procedimento penale. – L'itinerario logico da seguire al fine di stabilire i confini del processo penale e dunque l'inserimento dell'atto in detta “sede”, deve inevitabilmente prendere le mosse da una precisazione di tipo concettuale sulla natura giuridica degli atti processuali penali; ciò consente, al contempo, di

successivo processo penale instaurato in ordine al reato di bancarotta, non è un atto del procedimento penale in quanto non è pronunciata nel corso del suo svolgimento.

⁸⁴ G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 143.

individuare puntualmente “l’oggetto” su cui incide il principio di economia processuale.

Se finora, infatti, si è parlato di “atto processuale” in senso, per così dire, «intuitivo»⁸⁵, occorre ora tentare di definire meglio il concetto e di delineare i suoi rapporti con l’analoga nozione di “atto del procedimento”.

Come noto, durante la redazione del codice di procedura penale del 1988, il legislatore delegante ha prestato maggior attenzione linguistica – rispetto al legislatore del 1930 – nell’impiegare le locuzioni “atto processuale” ed “atto del procedimento”⁸⁶, proprio in conseguenza della scelta di fornire una distinta accezione tecnica dei termini “procedimento” e “processo”⁸⁷.

Così, mentre il procedimento (in senso stretto) è costituito dagli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale, il processo abbraccia gli atti compiuti successivamente a tale momento, coincidenti con

⁸⁵ L’espressione è di G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I. *Principi generali*, Torino, 2007, p. 10.

⁸⁶ Sul punto, v. G. UBERTIS, *Atti*, in E. AMODIO – O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, Milano, 1989, p. 2.

⁸⁷ Tale convenzione terminologica non trova preciso riscontro al di fuori del codice di procedura penale: v., ad esempio, l’art. 111, comma 2, Cost. laddove il termine processo è impiegato in senso lato come sinonimo dell’intero procedimento. Le medesime considerazioni valgono con riferimento all’art. 2 n. 1 L. 16 febbraio 1987, n. 81, nel quale è sancito il criterio di massima semplificazione nello svolgimento del processo.

l'intervento giurisdizionale più tipico.

I termini “processo” e “procedimento” – e di conseguenza, le locuzioni “atto processuale” e “atto del procedimento” – non sono, infatti, da considerarsi sinonimi: sebbene entrambi denotino quella che può essere definita come una «fattispecie complessa a formazione successiva»⁸⁸, composta da «una serie di atti e una serie di effetti causalmente collegati sino ad un effetto conclusivo»⁸⁹, il procedimento si compone degli atti che precedono l'instaurazione dell'azione penale, mentre il “processo” ha come preciso punto di riferimento iniziale proprio l'esercizio di detta azione⁹⁰: quest'ultima

⁸⁸ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, cit., p. 121.

⁸⁹ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, cit., p. 135.

⁹⁰ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 11, il quale sottolinea che il processo «inizia nel momento in cui viene compiuto uno degli atti di promovimento dell'azione penale (in senso stretto) corrispondenti a quelli di elevazione dell'imputazione, e termina con l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) non più soggetta a impugnazione oppure di una sentenza o di un decreto penale irrevocabili *ex art.* 648 c.p.p.» Tra i tanti che si sono occupati della tematica, v. pure G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 115 ss.; E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 819 ss.; ID, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, p. 1 ss.; G. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, p. 11-19; G. P. VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso – V. Grevi, III ed., Padova, 2006, p. 167- 168; O. MAZZA, *I protagonisti del*

rappresenta, dunque, lo spartiacque tra la fase procedimentale (in senso stretto) e quella processuale⁹¹.

Il superamento dell'indifferenza linguistica tra le espressioni "processo" e "procedimento", sebbene non sempre si sia tradotto in una formulazione giuridica omogenea, emerge chiaramente dal dettato normativo in

processo, in AA.VV., *Procedura penale*, II ed., Torino, 2012, p. 44-45.

⁹¹ Se in senso stretto, il termine procedimento è riconducibile ai soli atti antecedenti l'esercizio dell'azione penale, si rileva come in senso lato al termine procedimento possa essere attribuita una valenza più ampia, tale da trascendere il ristretto ambito delle indagini preliminari e da ricomprendere la fase propriamente giurisdizionale, onde far coincidere l'epilogo del procedimento con quello del processo. La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che la fase propriamente processuale non rappresenti altro che una semplice porzione di un *genus* più ampio, ovvero della sequenza procedimentale.

Secondo tale impostazione, pertanto, la fase processuale deve ritenersi inserita nella più ampia sfera del procedimento, comprensiva anche della fase di indagine preliminare. In tal senso v. G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, cit., p. 11, il quale sottolinea come il processo penale si configuri «... come *species* del procedimento penale»; G. P. VOENA, *Atti*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Conso – V. Grevi, Padova, 1996, p. 127. La tesi volta a ricomprendere la fase "processuale" all'interno del procedimento non può peraltro dirsi incontrovertibile, giacché una parte della dottrina ha ravvisato la sussistenza di una netta separazione tra la fase procedimentale e quella processuale. In tal senso v., A. JAZZETTI – M. PACINI, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 22.

materia di atti, laddove il legislatore ha scelto di intitolare il libro II agli “atti” intesi nella loro globalità, proprio in conseguenza del riconoscimento che diversi precetti contenuti nel libro medesimo «[fossero] applicabili anche alle indagini preliminari, e quindi con riferimento ad attività che precedono la instaurazione del vero e proprio processo».

Mentre appare chiaramente definibile il momento iniziale della fase processuale, rappresentato, come già ricordato, dall’instaurazione dell’azione penale, analoga affermazione non può invece essere ripetuta con riferimento alla fase propriamente procedimentale: il nodo da sciogliere riguarda, essenzialmente, la natura dell’*attività di ricerca della notizia di reato* eventualmente compiuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 330 c.p.p.⁹²

⁹² Qualora non sia compiuta alcuna attività di ricerca della notizia di reato ai sensi dell’art. 330 c.p.p. il momento di inizio del procedimento viene, infatti, a coincidere, indiscutibilmente, con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro di cui all’art. 335 c.p.p., se la notizia è pervenuta al pubblico ministero, ovvero con il primo atto di indagine compiuto, anche dalla polizia giudiziaria, dopo la ricezione della notizia di reato, sebbene non ancora iscritta. In dottrina v. G. P. VOENA, *Atti*, cit., p. 168- 169; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti procedimentali*, Padova, 2001, p. 107-110; L. CARLI, *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 739; L. D. CERQUA, *Registro delle notizie di reato*, in *Dig. disc. pen.*, p. 1302; C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*,

Sul punto, la dottrina prevalente ritiene che tale attività abbia natura squisitamente amministrativa: gli atti eseguiti *ante notitia criminis* degraderebbero, cioè, da attività investigativa in attività sostanzialmente amministrativa.

L'itinerario logico seguito da chi aderisce ad un simile orientamento, appare dettato dal combinato disposto degli artt. 330 c.p.p.⁹³ e 220 disp. att.⁹⁴ In particolare,

cit., p. 12; P. P. PAULESU, *Sub. Art. 335 c.p.p.*, in *Commentario al codice di procedura penale*, (a cura di) A. Giarda- G. Spangher, Milano, 2010, p. 4138 ss.; D. POTETTI, *Attività del p.m. diretta all'acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 139. Non sono, invece, considerati atti procedurali gli atti in cui si sostanzia la notizia di reato (denunce, querele ...). A tal proposito v. G. P. VOENA, *Atti*, cit., p. 168-169; A. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, cit., p. 108- 110; P. P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, p. 23. Sotto il codice abrogato cfr., così G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 150- 152; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 361-363. *Contra*, G. BELLAVISTA – G. TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1987, p. 270, G. LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 282- 284.

⁹³ In generale sull'art. 330 c.p.p. v., G. ICHINO, *L'attività di polizia giudiziaria*, in AA. VV., *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, Torino, 1999, p. 124; G. FUMU, *Notizia di reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, (coordinato da) M. CHIAVARIO, IV, Torino, 1992, p. 45 ss.; D'AMBROSIO – VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1998, p. 161.

⁹⁴ Per un commento all'art. 220 disp. att. c.p.p. si rinvia a R. E. KOSTORIS, *Sub. Art. 220 disp. att.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale. Norme di coordinamento e transitorie*,

interpretando l'art. 330 c.p.p. – il quale stabilisce che «il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa ...» - si ritiene che il p.m., spinto verso i momenti di formazione della notizia di reato, agisca con i medesimi poteri ispettivi e di vigilanza che sono conferiti alla polizia giudiziaria⁹⁵; porrebbe, pertanto, in essere non un'attività investigativa, ma meramente amministrativa per la quale sarebbe operante il principio espresso dall'art. 97 Cost. che esige la imparzialità e la funzionalità della pubblica amministrazione⁹⁶. La lettura

Milano, 1990, p. 73 ss.; G. FUMU, *Sub. Art. 220 disp. att.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare*, II. *Norme di coordinamento e transitorie*, (coordinato da) M. CHIAVARIO, Torino, 1992, p. 100 ss..

⁹⁵ G. FUMU, *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, (a cura di) A. Gaito, Napoli, 1991, p. 135 ss., il quale sottolinea che «dalla constatazione che l'attività del pubblico ministero che muove d'iniziativa alla ricerca di informazioni sulla commissione di reati non è parte del procedimento, ma a questo precedente, deriva necessariamente che durante il suo svolgimento non possano essere esercitati i poteri autoritativi ed anche coercitivi propri delle indagini preliminari e finalizzati all'accertamento di reati della cui commissione si ha già conoscenza».

⁹⁶ G. P. VOENA, *Attività investigativa ed indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale. Atti del convegno Perugia 14-15 aprile 1988*, Padova, 1989, p. 29-30; D. POTETTI, *Attività del p.m. diretta all'acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, cit., p. 135; C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*, cit., p. 36.

combinata con l'art. 220 disp. att., permetterebbe poi di stabilire il momento di passaggio dalla fase amministrativa alla fase investigativa: e cioè quando emergono indizi di reato che impongono l'applicazione delle norme del codice di rito.

Una simile impostazione incontra, tuttavia, due limiti che ne pregiudicano la linearità.

In primo luogo, sembra fondarsi su una erronea interpretazione dell'art. 330 c.p.p.: la possibilità riconosciuta dal legislatore del 1989 al pubblico ministero di partecipare all'attività di ricerca della notizia di reato non ne snatura, infatti, i poteri che restano finalizzati ad un'attività investigativa e non meramente amministrativa; «addirittura consente di considerare la fase della indagini preliminari un *continuum* con quella pre-procedimentale, essendo le stesse ontologicamente uguali, indipendentemente dal momento in cui si configura giuridicamente la notizia di reato»⁹⁷.

In secondo luogo, sembra fondarsi su una erronea interpretazione di tipo "sistematico" dell'art. 330 c.p.p. Se la norma che regola l'atto è processuale, come nel caso dell'art. 330 c.p.p. che regola l'attività di ricerca della notizia di reato, anche l'atto deve considerarsi processuale penale. Ne deriva che anche gli atti compiuti *ante notitia criminis* rientrano nel concetto di procedimento, perché regolati da norme processuali penali; costituendo, pertanto,

⁹⁷ Testualmente, F. FALATO, *Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della notizia criminis e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1627.

non solo un antecedente causale delle successive “indagini preliminari” ma anche della decisione giudiziale.

Per quanto concerne, invece, la *fine del procedimento penale*, occorre distinguere a seconda che le indagini preliminari siano sfociate in un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata esercitata l’azione penale. Nel primo caso, l’atto finale del procedimento coincide con il provvedimento di archiviazione stesso, benché si debba considerare l’eventualità di una riapertura delle indagini⁹⁸; nel secondo caso, l’art. 650, comma 2, c.p.p. individua nell’esecutività il momento finale del processo relativamente alle sentenze di non luogo a procedere, così come l’art. 648 c.p.p. individua nella irrevocabilità il momento finale relativamente alle sentenze pronunciate in giudizio⁹⁹.

⁹⁸ Sull’argomento, tra i tanti, si rinvia a R. E. KOSTORIS, *Riapertura delle indagini*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, p. 350; A. CASELLI LAPESCHI, *La riapertura delle indagini preliminari ex art. 414: importanza del controllo giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 1994, IV, c. 179; C. VALENTINI REUTER, *In tema di riapertura delle indagini dopo l’archiviazione e misure coercitive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 320 ss.; N. GALANTINI, *Riapertura delle indagini*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 167; F. CORDERO, *Procedura penale*, VIII ed., Milano, 2006, p. 433 s.; C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*, cit., p. 71-115.

⁹⁹ « Pure qui non si deve dimenticare che le sentenze di non luogo a procedere sono passibili di revoca, con effetti diversi sulla sequenza procedimentale a seconda che ne segua la riapertura delle

Debbono essere, inoltre, considerati a tutti gli effetti atti processuali penali quelli relativi al procedimento di esecuzione ed al procedimento di sorveglianza¹⁰⁰: non rileva, invero, la circostanza che entrambe le sequenze siano poste in essere dopo il passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna.

Infine, sono indubbiamente processuali penali gli atti relativi al procedimento di revisione di cui agli artt. 629 ss. c.p.p., nonché quelli relativi al procedimento di

indagini o l'udienza preliminare, così come le sentenze di condanna ed i decreti penali sono suscettibili di revisione», così G. P. VOENA, *Atti*, cit., p. 169. Sull'argomento si veda inoltre L. CUOMO, *L'udienza preliminare*, Padova, 2001, p. 260; I. CALAMANDREI, *La novità della prova come presupposto per revocare la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 360; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 971; B. DANI, *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 153; M. DANIELE, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005, p. 163; C. FANUELE, *La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali*, cit., p. 131-177; R. E. KOSTORIS, *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, p. 288; M. SCAPARONE, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in G. Conso – V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 557- 558; M. TIRELLI, *La revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 105.

¹⁰⁰ G. LOZZI, *Atti processuali*, cit., p. 5-6; G. P. VOENA, *Atti*, cit., p. 169-170. Con riferimento al codice del 30', G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 155-157.

“revisione europea”, introdotta dalla sent. cost. 113/2011¹⁰¹ – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di conseguire la riapertura del processo (quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU)¹⁰².

Il nuovo caso di revisione, consentendo la riapertura del processo al fine di recuperare le garanzie fornite all’imputato dalla Cedu e non compiutamente assicurate nello svolgimento processuale ordinario, mostra, invero, la sua reale natura di giudizio di rinvio¹⁰³.

11. I diversi livelli concettuali della nozione di “atto” nel linguaggio del nostro legislatore – Per comprendere l’incidenza del principio di economia processuale, sia sul versante della produzione normativa che su quello applicativo, è indispensabile procedere a definire meglio il concetto di “atto giuridico” e di delineare i suoi rapporti con l’analoga nozione di “attività”: la ricerca deve perciò

¹⁰¹ C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, in *Giur. cost.*

¹⁰² In argomento v. O. MAZZA, *Europa e giustizia penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011 (*Gli speciali*), p. 46.

¹⁰³ O. MAZZA, *Europa e giustizia penale*, cit., p. 50 il quale sottolinea che «se il giudice europea rileva una causa di iniquità del processo (o della decisione), procede ad una sorta di declaratoria di annullamento che verrà ratificata dalla “revisione europea” introdotta dalla Corte costituzionale, istituto che così mostra la sua reale natura di giudizio di rinvio, piuttosto che di rimedio straordinario».

indirizzarsi verso l'esame della *struttura* dell'atto.

In proposito, per evitare fraintendimenti ed equivoci, vanno distinti, preliminarmente e in modo netto, i diversi «livelli concettuali»¹⁰⁴ della nozione di “atto”; analizzando il linguaggio del legislatore è possibile, infatti, constatare come il termine “atto” venga impiegato indifferentemente per indicare aspetti profondamente diversi tra loro¹⁰⁵.

L'uso terminologico generico non può essere, tuttavia, accettato in sede teorica dove l'esigenza di comprendere e descrivere il fenomeno dell'atto giuridico impone di accogliere l'opzione diretta ad evidenziare le diverse sfumature dell'atto giuridico.

Seguendo quella che appare la più lucida ricostruzione della tematica in esame, ogni atto «può essere esaminato o da un punto di vista dinamico, cioè nel suo verificarsi, o da un punto di vista statico, cioè dopo l'essersi verificato»¹⁰⁶. Nel primo caso, viene in considerazione «il comportamento vero e proprio»¹⁰⁷, vale a dire l'*atto*

¹⁰⁴ G. UBERTIS, *Atti*, cit., p. 3, il quale individua tre diversi livelli concettuali della nozione di “atto”.

¹⁰⁵ Sul punto v. G. UBERTIS, *Atti*, cit., p. 3, il quale sottolinea come «La sensibilità linguista del legislatore delegato, [...], non si è invece palesata in almeno un tentativo di sciogliere l'equivocità terminologica del termine “atto”».

¹⁰⁶ Testualmente G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 145.

¹⁰⁷ G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 145, il quale sottolinea come il «il vero atto giuridico [sia] il comportamento».

giuridico secondo la definizione tradizionale¹⁰⁸ (ad esempio la deliberazione di una sentenza); nel secondo caso, più che l'accadimento si considera l'accaduto, e cioè il risultato materiale del comportamento stesso (ad esempio la sentenza)¹⁰⁹.

Da un lato, pertanto, il riferimento è all'atto-comportamento inteso nel suo aspetto eminentemente dinamico; dall'altro lato, il riferimento è all'atto-documento, ovvero alla traccia materiale dell'atto-comportamento.

Si distingue, inoltre, una terza nozione di atto, sempre a livello dinamico, inteso come atto di documentazione finalizzato «all'attestazione dello svolgersi di un comportamento umano diverso da quello del documentare»¹¹⁰: nel passaggio dal livello “dinamico” dell'atto al livello ormai “statico” del documento si deve

¹⁰⁸ Sulla definizione di atto giuridico e, in particolare, sull'attributo della giuridicità v. *supra* par. 2 e 3.

¹⁰⁹ Secondo autorevole dottrina, il vero e proprio atto giuridico è il comportamento, laddove, invece, con riferimento al risultato materiale, «più che l'accadimento, si considera l'accaduto», G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 145.

¹¹⁰ A tal proposito v. G. UBERTIS, *Atti*, cit., p. 3-4. Si vedano anche A. CANDIAN, *Documento e documentazione. III) Teoria generale*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 579; M. PISANI, *Gli atti. Disposizioni generali*, in *Appunti di procedura penale*, Bologna, 1994, p. 145; P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., p. 30-34; F. ZACCHE', *La prova documentale*, Milano, 2012, 12-14.

necessariamente transitare attraverso un ideale snodo intermedio (fatte salve le ipotesi in cui si assista ad una totale coincidenza con il momento dinamico, come avviene, ad esempio, nell'emissione di un provvedimento che si concreti con la redazione del relativo verbale)¹¹¹ rappresentato, appunto, dall'attività di documentazione.

Dall'analisi appena condotta, vengono così individuate tre diverse accezioni dell'atto, tra loro in rapporto di progressione: esso rileva, dapprima, come atto-comportamento, nel momento del suo verificarsi; poi come atto di documentazione del comportamento umano e, da ultimo, come atto-documento¹¹², vale a dire come consacrazione materiale del comportamento medesimo.

12. Segue: atto o attività “giuridica”, una questione lessicale. – Dal momento che, come ricordato, il vero e proprio atto giuridico è il comportamento inteso nel suo aspetto eminentemente dinamico può risultare pericolosa, se non rettamente intesa, la distinzione lessicale tra *atto* e

¹¹¹ G. UBERTIS, *Atti*, cit., p. 4, il quale ricorda come in alcuni casi non è possibile distinguere i tre diversi piani concettuali dell'atto. Per esempio, «per il caso del decreto che dispone il giudizio manca la possibilità di distinguere comportamentalmente un atto “originario” da uno di documentazione, giacché l'emissione del decreto coincide con la redazione del documento».

¹¹² In tale contesto è stata accolta la nozione di documento inteso come veste esteriore con cui l'atto viene ad esistenza materiale. Sul punto si rinvia a P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., p. 31-32.

attività.

Una simile distinzione è, infatti, ammissibile solo se si intende contrapporre il risultato tangibile (ossia l'atto-documento) al comportamento che lo ha determinato (atto-comportamento)¹¹³. E' verosimile ravvisare, infatti, una distinzione tra "atto" e "attività" con riferimento, da un lato, all'entità materiale rappresentante la "veste esteriore" dell'atto e, dall'altro, all'ambito comportamentale che si è reso necessario per giungere alla determinazione dell'atto-documento.

Ma se per atto si vuole intendere l'*atto giuridico*, in senso proprio del termine, diventa inammissibile una sua distinzione dall'attività.

Dal momento, infatti, che il vero atto giuridico è il comportamento deve essere respinta ogni frattura tra il concetto di atto e quello di attività, «quasi questa non fosse atto giuridico»¹¹⁴.

L'atto giuridico, infatti, è attività; è il comportamento "concluso" ovvero conforme alla fattispecie, e corrispondente a tutte quelle attività che si sono rese necessarie alla perfezione dell'atto.

A tal riguardo, da un punto di vista dinamico, si

¹¹³ G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 145, il quale chiarisce che «se per atto si intende il documento in genere, "la cosa che rimane", nulla vieta di contrapporlo, come entità materiale, all'attività o alle attività che lo hanno determinato e di cui esso è il risultato tangibile».

¹¹⁴ G. CONSO, *Atti processuali penali*, cit., p. 145.

potrebbe pertanto distinguere tra il comportamento *in fieri*, corrispondente alle attività che precedono il perfezionamento dell'atto, ed il comportamento concluso ovvero perfezionatosi. Ad esempio, nel caso di redazione della sentenza, l'attività di scrittura compiuta dal giudice estensore costituisce atto o attività in divenire, fin quando non è perfezionato lo schema tipico previsto dall'art. 546 c.p.p. (atto o attività conclusa).

Sebbene le attività inerenti il comportamento *in fieri*, ponendosi in un lasso di tempo precedente alla perfezione dell'atto o dell'attività, appaiano giuridicamente irrilevanti¹¹⁵, sono suscettibili di considerazione in un'ottica di economia processuale: è, infatti, con riferimento all'intero ambito comportamentale, che il principio di economia processuale è maggiormente incisivo, ad evitare una duplicazione di attività, così come il dilatarsi di tempi morti tra il compimento di un'attività e l'altra.

¹¹⁵ Sul punto v. O MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., p. 25 sebbene l'atto giuridico corrisponda a determinate attività umane che presentano una certa complessità e occupano un sensibile periodo di tempo, tali attività «che si sono rese eventualmente necessarie per giungere alla perfezione dell'atto, ponendosi in un lasso di tempo a essa precedente, appaiono giuridicamente irrilevanti».

Capitolo II

GLI ATTI GIURIDICI ESSENZIALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

SOMMARIO: 1. La definizione filosofica o tradizionale di essenza. – 2. Dalla definizione filosofica di essenza alla nozione di essenza in un’ottica di economia processuale. – 3. La struttura del procedimento penale. – 4. Gli atti obbligatori e gli atti facoltativi. – 5. Gli atti essenziali. – 6. *Segue*: i requisiti in base ai quali un atto si definisce essenziale. – 7. *Segue*: nullità ed essenzialità dell’atto. Gli effetti della dichiarazione di nullità. – 8. L’essenzialità: una scelta del legislatore. – 9. *Segue*: gli atti giuridici essenziali: un “giardino proibito” per il giudice. – 10. Dentro i confini delle nullità: lo spazio di azione del giudice. – 11. Considerazioni conclusive: il primato del legislatore e il principio di legalità processuale quali valori da difendere.

1. La definizione filosofica o tradizionale di essenza.

– Nella prima parte del presente lavoro è stata fornita la definizione di atto giuridico e di attività giuridica: essi costituiscono “le risorse” del procedimento penale su cui opera il meccanismo di economia e semplificazione processuale.

Tale ricostruzione risulta indispensabile per poter affrontare ora la questione riguardante, in modo più specifico, il funzionamento di tale meccanismo, e cioè di quel complesso di regole che mirano ad ottenere il

massimo risultato con il minimo dispendio di risorse¹: “economizzare” significa, infatti, espungere dal procedimento ogni atto o attività *non essenziale* per il conseguimento degli scopi² istituzionali del procedimento medesimo.

La ricerca deve perciò indirizzarsi verso l’analisi del concetto di *essenzialità*. A tale scopo, sarà necessario adottare sia una prospettiva programmatica di codificazione, con sguardo retrospettivo, al fine di vagliare le scelte operate dal legislatore delegato del 1988 in attuazione della direttiva della massima semplificazione processuale, sia una prospettiva di tipo applicativo, al fine di verificare l’eventuale esistenza di un margine operativo, ovvero di un principio o canone interpretativo, entro cui le parti del processo possono compiere scelte “discrezionali” per un diretto risparmio di attività; si tratta di accertare, in altri termini, attraverso l’analisi dell’esperienza giurisprudenziale, se nella disciplina processuale sia (o possa dirsi) immanente una specie di “riserva interpretativa”, che imponga alle parti del processo nonché al giudice di scegliere la via processuale più breve ed economica, «capace di derogare a determinate norme o di integrare determinate lacune»³.

¹ V. *supra* cap. I, par. IV.

² Per un’analisi diretta all’individuazione dello scopo del processo penale e all’approfondimento del rapporto tra i mezzi del processo penale e lo scopo con esso perseguito v. *infra* cap. III.

³ Il metodo dell’indagine è ripreso da G. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, p. 61- 65: <<

Alla luce del complesso quadro tracciato, si comprende, perciò, la necessità del tentativo di fornire, preliminarmente, una definizione teorica della locuzione “essenziale”.

Nel senso strettamente filosofico del termine, essenziale è tutto ciò che appartiene all’essenza⁴, ossia alla *struttura necessaria* di una determinata “cosa”⁵. Essenziali sono infatti i caratteri che un “oggetto” non può non

Secondo un approccio di carattere induttivo e sperimentale, non sarebbe invece necessario sopravvalutare gli aspetti teorici del rapporto tra fra mezzi e fini processuali, per individuare una sorta di “clausola generale” di “razionalizzazione” astratta, priva di significato pratico, e, semmai, valida come genesi logica di una o di più direttive *de jure condendo*. Il problema è di diritto positivo: si tratta di accertare, con l’analisi dell’esperienza giurisprudenziale, se esista un principio o canone interpretativo, capace di “derogare” a determinate norme o di “integrare” determinate lacune. I risultati dell’indagine dovrebbero permettere una generalizzazione induttiva, cos’ da stabilire se nella disciplina processuale sia (o possa dirsi) immanente una specie di “riserva interpretativa”, che imponga al giudice di scegliere, in ogni circostanza, solo la via processuale più breve ed economica».

⁴ Per un’analisi della locuzione, v. N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, II ed., Torino, 1971, p. 333 ss.; F. BORGATO, (voce) *Essenziale*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. IV, Milano, 2006, p. 3665-3666. Si veda anche, N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Fare filosofia. Autori, testi, laboratorio*, vol. I, Paravia, p. 185.

⁵ N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 333, il quale, per esempio, individua l’essenza di un uomo nel «carattere che qualsiasi cosa detta “uomo” non può non possedere e che perciò è un carattere necessario dell’oggetto definito».

possedere, pena il mutamento della sua natura o sostanza⁶. Il concetto filosofico di essenza allude chiaramente al rapporto tra un oggetto esistente in natura e i caratteri o gli elementi che lo identificano come tale; sono, pertanto, essenziali i caratteri “necessari” di un oggetto, ovvero qualsiasi elemento che un oggetto deve necessariamente possedere.

L'essenza esprime, infatti, quella che Aristotele chiamava *to ti en einai* (*quod quid erat esse*⁷) vale a dire ciò per cui qualcosa è ciò che è; essa si identifica nei caratteri *universali, fissi ed immutabili* di una determinata cosa⁸.

Il carattere o elemento si definisce universale qualora corrisponda all'intima natura di un determinato genere di cose⁹; si definiscono, invece, fissi ed immutabili, i caratteri che non possono variare senza che muti la natura o la sostanza della cosa stessa¹⁰.

⁶ G. CAPONE BRAGA – D. SACCHI, (voce) *Essenza*, in *Enc. filosofica*, vol. IV, Bompiani, Milano, 2006, p. 3661.

⁷ N. ABBAGNANO, (voce) *Essenza*, cit., p. 334.

⁸ N. ABBAGNANO, (voce) *Essenza*, cit., p. 333 s.; v. anche G. CAPONE BRAGA – D. SACCHI, *Essenza*, cit., p. 3660-3661.

⁹ Si veda ancora, G. CAPONE BRAGA – D. SACCHI, *Essenza*, cit., p. 3661: «Sono universali perché costituiscono l'intima natura di un numero indeterminato di cose».

¹⁰ G. CAPONE BRAGA – D. SACCHI, *Essenza*, cit., p. 3660-3661: «Le essenze universali delle cose sono intelligibili, oggettive, immutabili (perciò necessarie ed eterne), indivisibili. L'essenza è, [...] ciò che costituisce la natura di una cosa: un triangolo non può

Dall'essenza si deve distinguere l'*accidente*¹¹ «che in senso forte e caratteristicamente aristotelico designa i caratteri che un oggetto può avere o non avere, senza per questo cessare di essere quella determinata cosa o sostanza». L'accidente esprime, infatti, una determinazione casuale o eventuale che può sia appartenere sia non appartenere ad un oggetto.

Per esempio, l'essenza di ogni "cosa" detta uomo, viene fatta tradizionalmente coincidere con il carattere "*animale*" e il carattere "*razionale*", cioè con quegli elementi che caratterizzano l'uomo in quanto tale, pena il mutamento della sua natura o sostanza; per contro, sono accidentali i caratteri che individuano l'uomo con "il camminare in posizione eretta", con il "possedere quattro arti", con "l'essere allegro o malinconico", con "il saper parlare", "il saper scrivere". Tutti elementi, insomma, non definibili universali, in quanto non caratterizzanti ogni

essere tale senza la natura e le note o proprietà del triangolo, un uomo senza la natura e le proprietà dell'uomo. Nessuno di questi elementi può essere variato senza che muti la cosa stessa. Perciò le essenze sono immutabili, semplici, necessarie ed eterne».

¹¹ N. ABBAGNANO – G. FORNERO, *Fare filosofia. Autori, testi, laboratorio*, cit., p. 185, da cui è tratta anche la citazione successiva: «Come forma, la sostanza è l'essenza necessaria di una determinata cosa, la struttura fissa e immutabile che la definisce e organizza. Da essa si deve dunque distinguere l'accidente, che in senso forte e caratteristicamente aristotelico designa le qualità che una cosa può avere o non avere, senza per questo cessare di essere quella determinata cosa o sostanza. In altri termini l'accidente esprime una caratteristica casuale o fortuita della sostanza».

“cosa” detta uomo, né fissi ed immutabili, perché potrebbero variare senza per questo modificare la natura intrinseca dell’oggetto.

La complessa definizione filosofica del concetto di “essenziale” è, pertanto, idonea a ricomprendere tutto ciò che appartiene all’essenza, ovvero alla struttura necessaria delle cose, in opposizione alle determinazioni mutabili o accidentali. Essenziale è, infatti, ciò senza cui una cosa non può né esistere né essere pensata.

2. Dalla definizione filosofica di essenza alla nozione di essenza in un’ottica di economia processuale

– Tenendo ferma la definizione filosofica di essenza/essenziale, occorre ora chiedersi se sia possibile, con riferimento al “procedimento penale” – inteso come sequenza ordinata di atti giuridici¹² – distinguere tra elementi essenziali della sequenza procedimentale, ed elementi meramente accidentali o eventuali.

Più precisamente, occorre domandarsi se sia o meno possibile delineare ed identificare una struttura “essenziale” del procedimento penale, ovvero una costruzione di atti universalmente e stabilmente caratterizzanti ogni procedimento penale, senza la quale quest’ultimo non potrebbe né esistere, né essere pensato.

Per un’analisi diretta allo studio del meccanismo di economia processuale, la risposta a tali quesiti appare di

¹² In ordine alla definizione di procedimento penale come sequenza ordinata di atti giuridici a ognuno dei quali è ricollegato un determinato effetto, v., per i riferimenti bibliografici, *infra*, par. III.

fondamentale importanza al fine di verificare la presenza o meno di forme superflue all'interno della sequenza procedimentale, "sacrificabili" sull'altare dell'economia processuale.

Ebbene, la contrapposizione - ricavata dalla definizione filosofica di essenza - tra elementi necessari, da un lato, ed elementi eventuali, dall'altro, sembrerebbe evocare il tradizionale binomio atti obbligatori e atti facoltativi, i primi connessi all'esercizio di un dovere¹³ imposto alle parti dalle norme giuridiche, i secondi collegati alla tradizionale *facultas agendi*¹⁴. Quest'ultimi, in particolare, potendo o meno inserirsi nella sequenza procedimentale - non essendo caratterizzati, come vedremo, da un vincolo di obbligatorietà rispetto ad altri atti che li precedono logicamente e cronologicamente - sembrerebbero costituire elementi meramente eventuali della sequenza procedimentale.

Come evidenziato da alcune elaborazioni dottrinali¹⁵, infatti, lo schema essenziale o necessario del procedimento penale potrebbe dirsi costituito solo da comportamenti umani doverosi, non inserendosi, gli atti facoltativi, all'interno di un "ordine necessario"¹⁶: il complesso di atti

¹³ A tal proposito si v., F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, p. 97 ss.

¹⁴ Per un approfondimento in ordine a tale distinzione v., *infra* par. IV.

¹⁵ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, p.

¹⁶ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit.,

doverosi costituirebbe, in altri termini, «... lo schema minimo di atti necessariamente collegati a rappresentarne momenti essenziali»¹⁷.

Una simile ricostruzione può essere fraintesa, senza le opportune puntualizzazioni.

Stando alla definizione filosofica o tradizionale di essenza, è ben possibile affermare che gli atti obbligatori, in quanto collegati all'esercizio di un dovere, rappresentino elementi caratterizzanti universalmente ogni sequenza procedimentale; laddove, invece, gli atti facoltativi, potendo o meno il comportamento essere adottato, rappresentano elementi meramente eventuali od occasionali. D'altronde, se essenziale è tutto ciò che universalmente caratterizza un determinato genere di cose,

p. 127- 133, da cui è tratta la citazione successiva, il quale sottolinea, con riferimento agli atti eventuali, che «siamo in presenza di comportamenti che non si inseriscono affatto in un ordine necessario, lo schema essenziale del processo penale restando inalterato, in vista del risultato finale rappresentato dalla pronuncia irrevocabile, indipendentemente dalla loro realizzazione». Più avanti chiarisce, inoltre, che «nel processo penale può avvenire che sussistendo determinati presupposti processuali le parti o lo stesso ufficio influiscano sul suo svolgimento, quando nello schema minimo di atti necessariamente collegati a rappresentarne momenti essenziali, si inseriscano altri momenti diretti all'attuazione di un interesse non coincidente, ma concorrente con quello che si attua attraverso il procedimento principale».

¹⁷ GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p.133.

ponendosi come elemento fisso ed immutabile, vale a dire invariabile, gli atti connessi all'esercizio di un dovere, come vedremo, rappresentano l'elemento "costante" di ogni procedimento penale.

In quest'ottica è intuitivo il parallelismo tra la nozione filosofica di essenza ed il fenomeno processuale: così come tradizionalmente si distingue tra ciò che è essenziale e ciò che essenziale non è, sulla base di una valutazione di universalità dell'elemento rispetto ad un determinato genere di cose, così nel procedimento penale si potrebbe distinguere tra ciò che è doveroso, e perciò incondizionatamente esistente all'interno della sequenza procedimentale, e ciò che è facoltativo, la cui esistenza è lasciata alla libera determinazione delle parti.

Tuttavia, in un'analisi finalizzata a valutare in termini economici il fenomeno processuale - in base alla quale la gestione "economica" del processo deve rappresentare la *conditio sine qua non* per il conseguimento del massimo risultato con il minimo dispendio di risorse - tale parallelismo non appare più idoneo a fissare le regole di riferimento.

In un'ottica squisitamente economica, infatti, il significato da attribuire alla locuzione "essenziale" si colora di differenti sfumature che si stemperano e ricompongono in un denominatore comune volto a porre in risalto il rapporto di proporzione tra i *mezzi* e gli *scopi* perseguiti dalla giurisdizione penale.

Senza voler anticipare i successivi sviluppi della trattazione, si può, infatti, affermare che, il significato da

attribuirsi al concetto di “essenza economica”, rompe i confini segnati dalla bipartizione sopra evidenziata: doverosi o facoltativi che siano, infatti, solo gli atti necessari al raggiungimento dello scopo del processo possono essere qualificati come atti giuridici essenziali della sequenza procedimentale.

3. La struttura del procedimento penale – Per meglio comprendere la suddetta questione risulta necessario fornire alcune precisazioni, a partire da un chiarimento preliminare sulla struttura del procedimento penale, ed in particolare sull’ordine e sulla connessione degli atti che si succedono nella serie procedimentale.

E’ di ovvia constatazione che tra il primo e l’ultimo atto¹⁸ del procedimento si vengano ad inserire una molteplicità di atti giuridici riconducibili a diversi soggetti; il procedimento si presenta, infatti, come una «fattispecie complessa a formazione successiva»¹⁹, composta da una

¹⁸ Per un approfondimento in ordine all’individuazione del primo e dell’ultimo atto del procedimento penale si rinvia a quanto esposto, *supra* cap. I, par. X.

¹⁹ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, p. 121. Sulla concezione di procedimento come “fattispecie complessa a formazione successiva”, v. anche G. GALLI, *L’inammissibilità dell’atto processuale penale*, Milano, 1968, p. 116-117; P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, Milano, 1988, p. 33; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, p. 11.

serie ordinata di atti, previsti e disciplinati dalle norme, ovvero da un insieme di comportamenti umani o accadimenti a cui l'ordinamento ricollega un determinato effetto giuridico²⁰.

Tali atti, sebbene riconducibili a differenti soggetti, sono funzionalmente collegati l'uno all'altro in quanto destinati a creare le condizioni giuridiche che consentono l'emissione del provvedimento conclusivo²¹. Ogni atto risulta, infatti, inserito all'interno di un ordine prestabilito o necessario²² rappresentando l'uno il presupposto o la

²⁰ P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, cit., p. 36-37, «il procedimento si caratterizza per il tipo di rapporto intercorrente fra i vari atti che lo compongono, rapporto per cui l'effetto specifico di ciascun atto della serie procedimentale consiste, fondamentalmente, nel *dare impulso* al compimento dell'atto successivo, facendo nascere la situazione giuridica soggettiva in attuazione della quale quest'ultimo viene posto in essere».

²¹ P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, cit., p. 37 «...[l']atto, come elemento componente la serie procedimentale, va visto alla luce di una globale realtà, cioè del “farsi” del procedimento in forza della particolare relazione fra i vari fatti che concorrono ad integrarlo, per cui ognuno di essi appare conseguenza del precedente».

²² Sul punto v. A. GALATI, *Atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, 1987, p. 365, il quale parla di «ordine prestabilito»; V. anche A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, Padova, 2012, p. 220, il quale parla invece di «ordine necessario».

conseguenza del compimento di un altro atto²³, secondo un progredire verso l'effetto conclusivo²⁴. Ciò spiega l'utilizzo della ricorrente metafora della catena²⁵ cui si fa solitamente ricorso per chiarire la struttura procedimentale: se A allora B; se B allora C; etc., dove A è l'atto che fa sorgere il dovere o la facoltà²⁶ di porre in essere il successivo atto B e così via, in modo che «succedendosi l'un l'altro, procedendo uno dall'altro, uno verso l'altro, il precedente provoc[hi] il compimento del susseguente fino alla meta finale in cui il procedimento si conclude, e il moto propulsivo si spegne»²⁷.

²³ E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, cit., p. 824, secondo cui il procedimento penale si presenta come una serie di atti ove «ciascuno degli atti *de quibus* è legato all'altro, in guisa di essere la conseguenza dell'atto che lo precede e il presupposto di quello che lo segue». Sul punto, v. anche A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., p. 221 il quale sottolinea che «il legame tra di essi [atti] è congegnato in modo da condurre ineluttabilmente ad uno dei possibili esiti previsti».

²⁴ Sull'effetto conclusivo, in una prospettiva ricognitiva delle diverse tesi, v. G. CONSO, *I Fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 124-131.

²⁵ F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1940, p. 425, il quale sottolinea che l'effetto finale si consegue soltanto attraverso «una catena causale di effetti degli atti singoli».

²⁶ Sul “dovere” e la “facoltà” di compiere determinati atti v. *infra* par.

²⁷ S. GALEOTTI, *Osservazioni sul concetto di procedimento giuridico*, in *Jus*, 1955, p. 522.

Le seguenti considerazioni, in base alle quali il procedimento è inteso come concatenazione o successione di atti, a ognuno dei quali appaiono ricollegati specifici effetti, portano a ravvisare nel procedimento stesso «una serie di atti e una serie di effetti causalmente collegati sino ad un effetto conclusivo»²⁸.

Questa prima definizione permette di cogliere i tratti caratterizzanti il procedimento: il primo risulta dalla scansione cronologicamente ordinata di atti giuridici, nel senso che gli atti stessi possono essere validamente compiuti solo se si rispetta un determinato ordine temporale²⁹; il secondo scaturisce dal *legame* tra gli atti stessi «... congegnato in modo da condurre ineluttabilmente ad uno dei possibili esiti previsti»³⁰. In altri termini, il procedimento si identifica nella successione

²⁸ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 135-136 il quale definisce, pertanto, il procedimento «come un'ampia fattispecie, composta da una serie di fatti, i quali, prima che essa resti integrata danno vita a fattispecie più ristrette, caratterizzate appunto da effetti che vanno considerati come preliminari rispetto all'effetto finale».

²⁹ S. GALEOTTI, *Osservazioni sul concetto di procedimento giuridico*, cit., p. 519, il quale sottolinea come «il muoversi dell'atto, il suo divenire non sarebbe invero afferrabile senza l'ausilio dell'idea di tempo. La dimensione temporale è ciò che primieramente consente di cogliere il movimento dell'atto, il fenomeno della successione degli atti procedurali».

³⁰ Testualmente A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., p. 221.

cronologica degli atti, secondo un ordine prestabilito, per cui l'uno rappresenta il presupposto o la conseguenza dell'altro; il legame che così si crea tra di essi fa in modo che, passando di atto in atto, di effetto in effetto, risulti sempre integrata la fattispecie degli *effetti finali*.

Così, un processo penale può “arrestarsi” a seguito dell'emanazione di un provvedimento di archiviazione, oppure in seguito ad un giudizio di primo grado, di secondo grado od ancora in sede di cassazione o di rinvio: «l'integrazione dell'una anziché delle altre fra tali fattispecie dipenderà da vari fattori, principalmente dai provvedimenti adottati (tipico è il raffronto tra la sentenza di annullamento con rinvio e la sentenza di annullamento senza rinvio) e dall'esercizio del diritto d'impugnazione»³¹.

In ciascuno di questi casi, però, in cui è prevista la possibilità di conclusione tanto al termine di una fase che di un'altra, risulta comunque sempre integrata la fattispecie degli effetti finali, e ciò grazie al legame sussistente e, per così dire, indissolubile, tra gli atti stessi della serie.

Il concreto succedersi degli atti corrisponde, del resto, alla sequenza di norme giuridiche³² secondo una delle

³¹ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 142.

³² E' ogni singola norma che regola l'atto processuale: « ... ne fissa il contenuto (cioè la condotta in cui esso consiste) in relazione al ruolo che l'atto deve svolgere nella serie processuale; colloca l'atto in un determinato posto di quella serie, fra altri atti, di cui alcuni

possibili alternative tra quelle astrattamente previste dal legislatore. Così la serie di atti giuridici potrà saldarsi lungo tutto il percorso procedimentale principale, ovvero imboccare una delle innumerevoli vie secondarie che affollano il suo percorso, concludendosi pur sempre con l'emissione di un provvedimento conclusivo.

Si pensi, per esempio, al provvedimento di archiviazione: qui la sequenza di atti non ha percorso l'estensione massima del procedimento, che si conclude normalmente con una sentenza di condanna o di proscioglimento, ma si arresta, interrompendo la sequenza procedimentale ordinaria prima che venga formulata un'imputazione³³.

fungono da presupposti e altri da effetti dell'atto *de quo*; ne determina il tempo di compimento sempre in relazione all'atto o agli atti che precedono e a quello o a quelli che seguono; stabilisce la forma (per esempio impone la forma scritta), la valutazione dell'atto (qualificandolo come doveroso o come lecito), sempre in vista della funzione che l'atto deve svolgere nella sequenza in cui si colloca», E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 825.

³³ E' per questo che si è parlato di “provvedimento conclusivo” e non di “provvedimento finale”, a sottolineare le diverse combinazioni di atti cui corrisponde la sequenza procedimentale. In tal senso v. G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 126-127. V. anche A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 365-366; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 220. Diversamente, E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, cit., p. 825, parla di “atto finale” sottolineando come «ogni procedimento viene individuato e, per così dire “nominato”,

In definitiva, il carattere fondamentale del procedimento è il rapporto di successione *legale necessaria* che collega i vari atti componenti la serie: rapporto in forza del quale l'effetto conclusivo consegue soltanto dalla concatenazione degli atti stessi.

4. Gli atti obbligatori e gli atti facoltativi. – Per riuscire a cogliere, in modo migliore, la reale natura del legame che unisce gli atti giuridici della serie procedimentale occorre porsi nella prospettiva in cui vengono a trovarsi i soggetti interessati al compimento di un atto giuridico; detto legame risulta dall'intreccio delle situazioni giuridiche soggettive³⁴ (o modi deontici) che legano i soggetti del processo a quelle determinate condotte.

Sul punto, mentre è indiscussa la sussistenza di un legame tra i vari atti che compongono la sequenza procedimentale, le opinioni si rivelano discordi quanto ai “modi” con cui l'ordinamento giuridico assicurerebbe l'impulso necessario per il progredire verso l'effetto conclusivo.

Secondo alcuni³⁵ il congegno tecnico idoneo a garantire

in relazione all'atto finale cui esso mette capo».

³⁴ Tra i primi a dedicare attenzione alle situazioni giuridiche soggettive v. F. GRISPIGNI, *Diritto processuale penale*, I, Roma, 1945, p. 98; S. RANIERI, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1948, p. 13-18. Si veda inoltre F. CORDERO, *Le situazioni giuridiche soggettive nel processo penale*, Milano, 1956.

³⁵ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed*

l'energia propulsiva necessaria al dispiegamento del ciclo procedimentale non può essere che quella figura di situazione soggettiva rappresentata dal *dovere*.

In quest'ottica, il legame necessario tra gli atti sarebbe, quindi, determinato da una nota di obbligatorietà per la quale la realizzazione di un fatto rientrante nella fattispecie del procedimento produrrebbe «l'effetto di far sorgere in capo ad uno dei soggetti del procedimento l'obbligo di compiere uno o più atti successivi»³⁶: il dispiegamento del ciclo procedimentale sarebbe garantito dalla successione di condotte doverose intrecciate per cui alla realizzazione di un atto A, deve obbligatoriamente seguire un atto B e così via³⁷.

efficacia, cit., p. 133- 134, per cui «l'obbligatorietà in tanto vale a qualificare il procedimento in quanto garantisce il progredire della serie». In tal senso v. anche F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1966, p. 357, che qualifica come procedimenti «le sole serie di atti fra i quali sussiste una relazione giuridica espressa nel dovere, che sorge dall'uno, di compiere l'altro, con esclusione di quelle in cui la sola relazione sta nel fatto che l'uno attribuisca il potere di compiere l'altro».

³⁶ G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 135. Si veda anche G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 126 il quale sottolinea come «... il rapporto di obbligatorietà concerne l'*an*, non il *quomodo* dell'atto susseguente. Ad esempio, alla richiesta del p.m. di sentenza di rinvio a giudizio, necessariamente dovrà conseguire una pronuncia del g.i. conclusiva dell'istruzione formale, ma senza vincolo di contenuto».

³⁷ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit.,

Si parla, in tal caso, di atti obbligatori in quanto il loro compimento dipende dall'esistenza di un dovere imposto alle parti dalle norme giuridiche.

In diversa prospettiva si pone chi³⁸ riconosce nella figura meno intensamente costringente dell'*onere* un ulteriore congegno, accanto al dovere, per mantenere l'impulso al moto procedurale: pur non avendo carattere cogente, l'onere - inteso come situazione giuridica soggettiva di colui che, per ottenere un certo vantaggio o un certo risultato, deve compiere una determinata condotta - indurrebbe i soggetti all'azione in quanto spinti da un proprio interesse³⁹.

p. 126, il quale sottolinea come nell'ambito del procedimento penale «obbligatorio è anche l'atto di inizio del procedimento».

³⁸ S. GALEOTTI, *Osservazioni sul concetto di procedimento giuridico*, cit., p. 525.

³⁹ «Per stimolare il procedere della serie procedurale il diritto pone il soggetto, legittimato a compiere l'atto, in una situazione giuridica cosiffatta per cui, pur non potendosi dire che questo sia giuridicamente obbligato ad assumere un certo comportamento, egli vi si trovi tuttavia fortemente astretto e spinto da un interesse che il diritto, mediante la prescrizione dell'onere, rende studiosamente più acuto», S. GALEOTTI, *Osservazioni sul concetto di procedimento giuridico*, cit., p. 525- 526. In senso contrario A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 222, nota 12, il quale sottolinea come «una delle caratteristiche del procedimento penale risiede proprio nell'impossibilità di rimettere il cammino verso la sua conclusione ad una valutazione di parte relativa alle proprie convenienze; anche quando una simile valutazione è prevista, ma il soggetto risulta

Infine, un ulteriore orientamento dottrinale⁴⁰ – il quale meglio sembra riflettere la multiforme varietà delle vicende processuali – amplia notevolmente la tipologia dei congegni che mettono in relazione i diversi atti, prevedendo accanto al dovere e all'onere, quella situazione giuridica soggettiva rappresentata dalla *facoltà*.

Così, per esempio, l'art. 356 c.p.p. rubricato “assistenza del difensore” stabilisce che «il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2». Si stabilisce, insomma, che qualora gli inquirenti si accingano a compiere determinati atti (della fattispecie procedimentale), il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistervi: per cui se A, allora x ha la facoltà di compiere B.

Si parla, a tal proposito, di atti facoltativi, in quanto

imperscrutabilmente refrattario alla cura dei propri interessi, tale inerzia non ostacola mai la prosecuzione del procedimento, che riceve *aliunde* un adeguato impulso».

⁴⁰ E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, cit., p. 824 il quale sottolinea come «il procedimento va riguardato come una serie di facoltà, poteri, doveri: quante e quali sono le “posizioni soggettive” che è dato trarre dalle norme in discorso; e che risultano anch'esse, e necessariamente, collegate in modo che, ad esempio, un potere spetti ad un soggetto quando un dovere sia stato compiuto, da lui o da altri, e, a sua volta, l'esercizio di quel potere costituisca il presupposto per l'insorgere di un altro potere (o facoltà o dovere).

connessi all'esercizio di una facoltà riconosciuta alle parti dalle norme giuridiche.

Risulta evidente la differenza tra gli atti doverosi e gli atti facoltativi: se i primi, infatti, sono previsti dalla legge come componenti incondizionatamente esistenti all'interno della sequenza procedimentale, in quanto dipendenti dall'esercizio di un dovere, i secondi, al contrario, non rappresentano elementi incondizionatamente esistenti nella serie, bensì elementi eventuali o occasionali, essendo correlati all'esercizio di una mera facoltà.

L'esistenza o meno dell'atto all'interno della serie procedimentale è, pertanto, in questo senso correlata alla situazione giuridica soggettiva che lega i soggetti del processo a quella determinata condotta: per cui è sempre esistente nella sequenza l'atto il cui compimento è imposto da un "dovere"; è eventuale o accidentale, l'atto il cui compimento dipende dall'esercizio di una mera facoltà.

E' bene sottolineare, per completezza espositiva, che, sebbene gli atti facoltativi non si inseriscano, automaticamente o incondizionatamente, nello schema procedimentale prestabilito – potendo o meno inserirsi nella sequenza procedimentale senza che questa, in caso di astensione dalla condotta permessa, ne venga snaturata – una volta che essi siano realizzati si innestano nella sequenza dando luogo, a loro volta, ad una concatenazione di atti.

Più precisamente, gli atti eventuali o facoltativi possono esistere o non esistere nella sequenza procedimentale di atti giuridici, non essendo caratterizzati

da un vincolo di obbligatorietà rispetto ad altri atti che li precedono logicamente e cronologicamente; tuttavia, qualora l'atto eventuale venga realizzato «esso dà a sua volta luogo ad una concatenazione di atti, tale da concretare una serie procedimentale del pari caratterizzata dall'attributo di necessarietà»⁴¹.

Si pensi alla richiesta di giudizio abbreviato o all'impugnazione della sentenza: tutti casi in cui, dal compimento di un atto "introduttivo" facoltativo prende avvio una serie di atti tra di loro collegati da un vincolo di doverosità.

5. Gli atti giuridici essenziali – Dai chiarimenti appena forniti sulla struttura del procedimento e sui caratteri distintivi degli atti obbligatori e degli atti facoltativi, è possibile affermare, come già anticipato, che la nozione di essenza, in un'ottica di economia processuale, trascende tale bipartizione. In tale prospettiva, infatti, tale nozione si colora di differenti sfumature che si stemperano e ricompongono in un denominatore comune volto a porre in risalto il rapporto di proporzione tra i *mezzi* e gli *scopi* della giurisdizione penale. In particolare, come vedremo, è la relazione tra il mezzo e lo scopo del processo ad attribuire all'atto giuridico carattere di essenzialità.

⁴¹ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 128: «invero, dall'introduzione di quella situazione eventuale e per lo svolgimento e la soluzione della stessa, deriva necessariamente il compimento di altri atti processuali».

Del resto, se l'economia processuale è il meccanismo del minimo mezzo, attuata attraverso la semplificazione di atti e attività nel settore dell'amministrazione della giustizia, la nozione di essenza altro non esprime se non un rapporto di proporzione necessaria tra gli strumenti che compongono la sequenza procedimentale e il fine che attraverso il processo si intende perseguire.

Non resta dunque che individuare i requisiti in base ai quali è possibile qualificare un atto giuridico processuale penale come essenziale all'interno della sequenza procedimentale.

A tal proposito, è bene partire, ancora una volta, dall'analisi della struttura del procedimento penale⁴², al fine di operare ulteriori chiarimenti. Definito come sequenza ordinata di atti, il procedimento rappresenta, come è stato ampiamente sottolineato, una *costruzione giuridica* la cui forma, struttura e sostanza sono delineate dalla legge in relazione agli scopi che attraverso il procedimento si intende perseguire: è il legislatore a definirne i tratti, a delinearne la sequenza e, quindi, a dar vita al procedimento inteso come serie o sequenza di atti giuridici tra di loro collegati per il raggiungimento di un determinato scopo⁴³. L'archetipo del procedimento penale

⁴² Si rinvia, per i riferimenti bibliografici, *supra* par. III.

⁴³ P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, cit., p. 32-34: « ... gli atti processuali non hanno, ciascuno, un proprio “fine” o, meglio, sono, sotto questo profilo, privi di autentica autonomia, in quanto rivolti, tutti, ad un fine ultimo che ne trascende la direzione immediata».

viene, infatti, costruito e delineato dal legislatore il quale, rapportando i mezzi a disposizione con i fini che si intendono perseguire, ne modella lo schema.

Gli atti giuridici processuali penali che compongono la sequenza procedimentale e ne formano la struttura sono, pertanto, individuati e messi a disposizione dal legislatore in modo che grazie alla forza e allo sviluppo degli atti stessi, a ognuno dei quali appaiono ricollegati specifici effetti, si determini la produzione-realizzazione del fine a cui il processo è legalmente preordinato: «gli atti processuali costituiscono [infatti] uno schema messo a disposizione dalla legge per il conseguimento di determinati risultati»⁴⁴.

Essendo funzionalmente collegati l'uno all'altro - ciascuno dei quali ha la funzione di dare impulso al compimento dell'atto successivo, attribuendo ad uno dei soggetti del processo quelle prerogative in attuazione delle quali l'atto ulteriore viene realizzato⁴⁵ - gli atti giuridici formano, infatti, i tanti anelli della catena procedimentale destinati a creare le condizioni giuridiche che, permettono la realizzazione del fine del processo; assicurando la prosecuzione del ciclo procedimentale, determinano, in altri termini, la realizzazione del fine a cui il processo è legalmente preordinato.

Sebbene tutti contribuiscano alla realizzazione dello

⁴⁴ A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 90.

⁴⁵ P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, cit., p. 36.

scopo ultimo del processo, verso il quale unitariamente convergono⁴⁶, solo alcuni di tali atti (doverosi o facoltativi che siano) sono, tuttavia, da considerarsi “anelli” della catena *essenziali* per il raggiungimento di detto scopo.

A tal proposito, si ravvisa una “graduatoria” tra gli atti giuridici che compongono la sequenza procedimentale: si distingue, in particolare, tra atti giuridici “necessari” all’evoluzione del ciclo procedimentale, in mancanza dei quali risulterebbe compromessa la concretizzazione del fine, ed atti giuridici non essenziali, o “accessori” la cui mancata realizzazione non pregiudica l’evolversi dell’*iter* procedimentale.

La distinzione poggia sulla necessarietà o meno dell’atto in relazione alle finalità che si intende perseguire: se il progredire del procedimento risulta compromesso dalla mancata realizzazione di un determinato atto, o, come vedremo, dalla realizzazione di quest’ultimo in modo difforme da quanto legalmente prestabilito, l’atto stesso non può che essere considerato essenziale tra i vari atti che compongono la sequenza procedimentale.

Gli atti giuridici essenziali rappresentano, più precisamente, la *condicio sine qua non* della meccanica processuale, necessari per il conseguimento dello scopo del processo; costituiscono, infatti, momenti necessari e irrinunciabili dell’evolversi del procedimento verso la

⁴⁶ Si veda ancora, P. MOSCARINI, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, cit., p. 31, il quale sottolinea che «lo scopo dell’atto è da valutare oggettivamente, nelle finalità del processo».

realizzazione del suo scopo ultimo.

6. Segue: i requisiti in base ai quali un atto si definisce essenziale – Chiarita la nozione di essenza, per cui si definisce essenziale tutto ciò che è strettamente necessario alla prosecuzione del moto procedimentale e, pertanto, alla realizzazione del fine della giurisdizione penale, occorre individuare quali atti giuridici all'interno della sequenza procedimentale possano definirsi tali.

Soccorre, al riguardo, la disciplina delle invalidità⁴⁷ e in particolare il regime delle nullità⁴⁸ di cui agli artt. 177

⁴⁷ Sull'invalidità v., tra i tanti, PEYRON, *Invalidità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 612; G. CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità*, Milano, 1955, p. 3 ss.; N. GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 1999, p. 344; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 1 ss.

⁴⁸ Sul tema v., tra i tanti, A. GALATI, *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 909; M. PANZAVOLTA, *Nullità degli atti processuali penali. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, 2005, p. 1 ss.; T. RAFARACI, voce *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II, aggiornamento, Milano, 1999, p. 597; C. MANCINELLI, voce *Nullità degli atti processuali penali*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 488; DALIA, NORMANDO, *Nullità degli atti processuali penali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, p. 1; O. DOMINIONI, *Sub. art. 177*, in E. AMODIO – O. DOMINIONI (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 1989, p. 257; G. MAGLIOCCA, *Le nullità*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. 1, t. II, (a cura di G. Dean), *Gli atti*, Torino, 2008, p. 353; C. IASEVOLI,

ss. c.p.p.

Doverosi o facoltativi che siano solo gli atti il cui schema e i cui effetti sono delineati dal legislatore a pena di nullità, costituiscono, infatti, atti necessari all'avanzamento del ciclo procedimentale, giocando un ruolo fondamentale nella progressione verso il perseguimento dello scopo del processo; ed invero, ragionando a contrario, in caso di difformità dell'atto, previsto a pena di nullità, dal modello legale di riferimento verrebbe interrotto l'avanzamento dell'*iter* procedimentale, compromettendo così il raggiungimento dello scopo del processo⁴⁹.

Detto altrimenti, mentre l'esercizio di una prerogativa processuale in piena conformità alle regole codificate comporta l'intangibile incidenza dell'atto compiuto sullo svilupparsi del processo, la rilevanza dell'atto inefficace⁵⁰, sanzionato a pena di nullità, si caratterizza per una dimensione di precarietà destinata ad emergere in virtù di una pronuncia giudiziale che, acclarando la deviazione dal modello, caduchi *ex tunc* quanto realizzato.

Soccorre, a tal riguardo, la distinzione tra atto invalido e atto giuridico meramente irregolare. Quest'ultimo si contraddistingue poiché la difformità dal modello legale

La nullità nel sistema processuale penale, Torino, 2008, p. 13 ss.

⁴⁹ A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, cit., p. 171.

⁵⁰ Sugli effetti degli atti invalidi si rinvia a N. GALANTINI, *Vizi degli atti processuali penali*, cit., p. 342; PEYRON, *Invalidità (dir. proc. pen.)*, cit., p. 613.

non è produttiva di conseguenze di carattere processuale, ma soltanto di eventuali risvolti sotto il profilo disciplinare; è pertanto insuscettibile di condizionare l'andamento del processo⁵¹.

L'atto irregolare è, infatti, in tutto e per tutto valido, anche se risulta difforme da quanto prescritto, essendo la deviazione dallo schema tipico talmente lieve da non pregiudicare la validità dell'atto e, quindi, l'avanzamento del ciclo procedimentale.

7. Segue: nullità ed essenzialità dell'atto: gli effetti della dichiarazione di nullità – L'invalidità di un atto giuridico, previsto a pena di nullità, compromette invece l'avanzamento dell'*iter* procedimentale e la realizzazione della scopo della giurisdizione penale. Si definiscono, pertanto, essenziali gli atti giuridici cui il legislatore collega una conseguenza di carattere processuale (ed in particolare la sanzione della nullità) in caso di difformità dell'atto da quanto legalmente prescritto: rappresentano, infatti, la *conditio sine qua non* della meccanica processuale, inficiando, in caso di difformità dell'atto dallo schema legale tipico, la validità della sequenza stessa.

Tra gli effetti della declaratoria di nullità, infatti, l'art. 185, comma 1, c.p.p. stabilisce il principio della estensione del vizio agli atti consecutivi dipendenti⁵². Si tratta del

⁵¹ Cfr. G. P. VOENA, *Atti*, in G. CONSO – V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 271; G. UBERTIS, *Art. 124*, in *Commentario Amodio-Dominioni*, II, Milano, 1989, p. 71.

⁵² Sul tema v., P. CORVI, *Art. 185*, in *Commentario al c.p.p.*, (a

meccanismo dell'invalidità derivata o di propagazione della invalidità, per cui la dichiarazione di invalidità di un singolo atto si trasmette agli atti consecutivi che dipendono dall'atto nullo, inficiando, così, l'intero *iter* procedimentale.

L'individuazione del referente oggettivo del fenomeno diffusivo è rimessa a un duplice parametro: per un verso, il dato letterale evoca una successione cronologica in ragione della quale la nullità derivata può prospettarsi solo in riferimento ad atti susseguenti rispetto a quello viziato, non già ad atti anteriori o contemporanei⁵³; per altro verso, si riconosce la sussistenza di una relazione di dipendenza nel caso in cui l'atto successivo rinvenga nell'atto antecedente il presupposto logico giuridico della sua validità ovvero la sua determinante ragion d'essere, di modo che, dichiarato nullo il primo, il secondo non possa sopravvivere.

Significativa, in tal senso, è la distinzione tra atti propulsivi e atti di acquisizione probatoria, in quanto categorie la cui connotazione condiziona il riscontro delle

cura di) A. GIARDA-G. SPANGHER, II ed., Milano, 2001, p. 898 ss.; M. NOBILI, *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989; T. RAFARACI, *Nullità*, cit., p. 597; O. DOMINIONI, *Art. 185*, in *Commentario c.p.p. Amodio-Dominioni*, II, Milano, 1989, p. 302.

⁵³ O. DOMINIONI, *Art. 185*, cit., p. 302: il quale mette in luce le differenze rispetto a quanto previsto dall'art. 189, comma 1, c.p.p. 1930: «Il nuovo sistema delle nullità non prevede più la figura della nullità successiva, consistente nella nullità che da un atto si comunica a quelli anteriori o contemporanei connessi ad esso».

dinamiche di propagazione del vizio. Si ascrive, in particolare, valenza propulsiva a quegli atti la cui realizzazione è condizione necessaria per il progredire del procedimento⁵⁴; il che implica che la propagazione della nullità travolge automaticamente gli atti consecutivi rispetto a quello viziato⁵⁵.

Gli atti di acquisizione probatoria, viceversa, oltre a rappresentare momenti meramente eventuali dell'evolversi del procedimento, non ne costituiscono fattori di progressione, essendo esclusivamente preordinati a costituire il referente di ogni determinazione giudiziale alla quale risultino sottese valutazioni sul merito dei fatti oggetto di accertamento⁵⁶: sicché, la nullità degli atti probatori, non potrebbe contaminare altri atti⁵⁷.

⁵⁴ F. CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 2003, p. 1174; A. GALATI, *Atti processuali penali*, cit., p. 366.

⁵⁵ In via esemplificativa, v. Cass. pen., 8 marzo 2006, P.m. in c. Ammirata e altri, in *CED*, 235154, secondo cui l'omessa traduzione in lingua italiana dei verbali di polizia giudiziaria e di documenti redatti in lingua straniera, risolvendosi nella violazione del diritto d'intervento della persona sottoposta alle indagini, determina la nullità *ex artt.* 178, lett c) e 180 c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio e sul decreto che dispone il giudizio stesso.

⁵⁶ T. RAFARACI, *Nullità*, cit., p. 622.

⁵⁷ Secondo una lettura minoritaria, al contrario, quando un atto sia il presupposto del successivo – a prescindere dal fatto che lo si possa qualificare come propulsivo – la sua nullità si trasmette all'elemento conseguente. V., G. LOZZI, *Atti processuali penali. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 9; O. DOMINIONI, *Art. 185*,

8. L'essenzialità: una scelta del legislatore – Le considerazioni effettuate precedentemente, rivelano i nitidi contorni di una correlazione fra il concetto di essenza e le scelte operate dal legislatore: la struttura essenziale del procedimento penale viene, infatti, a coincidere con l'intero *corpus* di atti giuridici, a carattere propulsivo, previsti dal legislatore a pena di nullità.

Tali atti vengono a formare il nucleo essenziale della sequenza procedimentale, composta, pertanto, da tutti quegli atti che non possono mancare o, meglio, non possono essere compiuti in difformità dalle forme legislativamente prescritte, pena l'interruzione dell'*iter* procedimentale e il mancato perseguimento del fine; sono, in altri termini, essenziali in quanto suscettibili di condizionare l'andamento del processo.

Da questo punto di vista, il pendolo degli equilibri endo-processuali nella determinazione del carattere di essenzialità è del tutto decentrato in favore del legislatore, al quale sono affidate, come prevedeva già la legge delega ai sensi dell'art. 2 n.1) L. 16 febbraio 1987 n. 81, le valutazioni in ordine all'individuazione della struttura essenziale del procedimento.

Si tratta di valutazioni di tipo politico, ma non di natura discrezionale: il legislatore nell'operare le sue scelte deve necessariamente fare i conti con esigenze d'altro genere, in particolare con quella di un effettivo rispetto dei

cit., p. 302; M. PANZAVOLTA, *Nullità degli atti processuali. II) Diritto processuale penale*, cit., p. 16.

diritti difensivi, nella ricerca di un autentico equilibrio affinché la macchina del processo funzioni davvero come un complesso di garanzie, senza perdere di vista i canoni dell'efficienza⁵⁸.

Si parla, a tal proposito di *essenzialità astratta* o di tipo normativo. Essa deve essere intesa nella sua duplice veste: ossia come criterio guida per il legislatore nella determinazione degli equilibri endoprocessuali, e, al contempo, come limite alla discrezionalità del giudice e all'intervento delle parti del processo nel sindacare le scelte operate dal legislatore in termini di essenzialità.

Si può dire, infatti, che l'essenzialità astratta non solo costituisce un criterio per il legislatore guidandolo nella determinazione dell'economia globale del giudizio, e pertanto nella scelta degli atti essenziali della sequenza procedimentale, ma costituisce, al contempo, una vera e propria barriera, un "giardino proibito" per il giudice e le parti, i quali, come vedremo, devono presumere l'essenzialità degli atti individuati e definiti tali dal legislatore; con l'effetto di porre un freno in capo all'attività interpretativa del giudice non essendogli riconosciuti, in relazione a tali atti, spazi di discrezionalità. Rispetto a tali atti essenziali, infatti, per cui è prevista la sanzione della nullità in caso di violazione delle formalità prescritte, non sarà consentito derogare alla *littera legis*, dovendo il giudice presumere l'essenzialità degli atti stessi.

⁵⁸ Sul rapporto tra efficienza e garanzie, v. cap. III.

9. Segue: gli atti giuridici essenziali: un “giardino proibito” per il giudice. – L’essenzialità è, pertanto, un criterio che riguarda in prima persona il legislatore, essendogli attribuito il potere-dovere di effettuare scelte in termini di necessarietà o meno di determinati atti, prevedendo, quale conseguenza per il mancato rispetto delle forme prescritte, la sanzione della nullità. Rispetto a tali atti, definiti essenziali, il giudice e le parti del processo non possono, pertanto, sindacare le scelte operate dal legislatore, bensì debbono presumerne il carattere di atto essenziale. Ogni tentativo in tale direzione da parte della giurisprudenza rappresenterebbe, del resto, un vero e proprio arbitrio, elusivo della *littera legis*: il giudice, in relazione agli atti previsti a pena di nullità, deve, infatti, astenersi dal compiere valutazioni in termini di essenzialità dell’atto, essendo tali valutazioni riservate esclusivamente al legislatore. Gli atti giuridici essenziali, individuati tali dal legislatore, costituiscono, infatti, il minimo mezzo, indispensabili e irrinunciabili per la prosecuzione del procedimento e la realizzazione del fine a cui il processo è preordinato.

In altri termini, laddove è prevista una nullità, stante ad indicare l’essenzialità dell’atto, non vi è spazio per interventi giudiziali di tipo interpretativo, ovvero per interventi diretti ad eludere o aggirare il dato normativo.

Attraverso un’attenta analisi giurisprudenziale, tuttavia, la prospettata costruzione del procedimento penale come *corpus* di disposizioni codificate, in cui il

giudizio di essenzialità degli atti è strettamente correlato alla previsione normativa, sta progressivamente cedendo il passo a costruzioni di matrice giurisprudenziale; l'intervento del giudice, in relazione alle esigenze di economia processuale, ha, infatti, rotto gli argini dell'ermeneutica per puntare alla sostituzione di una lineare disciplina codicistica con una diversa ricostruzione che si presenta eversiva della *littera legis* e capace di snaturare gli istituti implicati.

Nella prassi, infatti, si fa un uso distorto del principio di economia processuale per sindacare le scelte operate dal legislatore in termini di essenzialità; nascondendosi dietro il pretestuoso "ossequio" di finalità di economia processuale, la giurisprudenza giustifica, infatti, veri e propri raggiri delle regole legislativamente predeterminate, allargando così gli spazi entro i quali doveva rimanere confinato il suo potere discrezionale.

L'esatta misura della deriva giurisprudenziale appena denunciata, dimostrazione di un ritorno a sfaccettature di tipo inquisitorio⁵⁹, si ricava, per esempio, da una famosa sentenza delle Sezioni Unite⁶⁰ secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o

⁵⁹ Sul punto si rinvia *infra*, cap. III.

⁶⁰ Cfr. Cass., S.U., 20 dicembre 2007, n. 5307, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2318, con nota di L. PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell'udienza preliminare nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione*.

indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla.

Si tratta, evidentemente, di una chiara forma di abuso perpetrata dalla giurisprudenza per finalità di economia processuale – finalità che dovrebbe, in relazione ad atti prescritti a pena di nullità, essere valutata solo a livello legislativo, dovendo i giudici unicamente presumerne l'essenzialità e la necessarietà.

Ed invero, nel caso di specie, la giurisprudenza avrebbe rotto i confini entro i quali il suo potere doveva rimanere confinato, invocando, in modo del tutto arbitrario, ragioni e finalità di economia processuale in relazione ad atti già valutati dal legislatore come essenziali.

10. Dentro i confini delle nullità: lo spazio di azione del giudice. – Esistono, tuttavia, nel codice di procedura penale disposizioni dalle quali è possibile trarre una pluralità di norme giuridiche, in relazione alle quali il giudice può compiere scelte discrezionali finalizzate a un diretto risparmio di attività, naturalmente entro i confini segnati dalla nullità.

Il discorso vale, anzitutto, con riferimento alla disciplina delle *questioni pregiudiziali*, di cui all'art. 3 c.p.p., dove è lasciato al giudice il potere di sindacare l'opportunità di una sospensione, valutando i rischi di un arresto dell'*iter* processuale⁶¹. Specificamente, è lasciato al

⁶¹ G. CONSO, V. GREVI, G.. N. MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalla legge delega ai decreti delegati*, vol. IV, Il

giudice il compito di comparare la complessità e la delicatezza dell'indagine sulla pregiudiziale (civile o amministrativa) con i costi che la devoluzione al giudice extrapenale comporta sotto il profilo dell'economia processuale.

Lo stesso vale con riferimento agli istituti della

progetto preliminare del 1988, p. 171; E. MARZADURI, sub art. 3, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989, p. 73-74, il quale sottolinea come « dalla direttiva dell'art. 2 n. 1 della legge-delega e, più in generale, dalle esigenze di celerità o di immediatezza proprie del nuovo rito, si ricavano indubbi segnali della preferenza del sistema per una disciplina delle questioni pregiudiziali che contenga nella misura maggiore possibile i rischi di un arresto dell'iter processuale, lasciando comunque al giudice penale il potere di sindacare l'opportunità di una sospensione ». Sull'argomento v. anche G. M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011; M. CHIAVARIO, *La sospensione del processo penale*, Milano, 1964; G. DI CHIARA, *Aspetti sistematici delle questioni pregiudiziali di status nel nuovo codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1989, V; G. DI CHIARA, *Processo penale e pregiudizialità*, in *Rapporti intergiurisdizionali*, coordinato da M. G. Aimonetto, *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 2002; P. CORVI, *Questioni pregiudiziali e processo penale*, 2007; F. R. DINACCI, *Novità e problemi in tema di questioni pregiudiziali*, in *Giust. pen.*, 1988, I; E. MARZADURI, *Questioni pregiudiziali*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002; G. SPANGHER, *Nuovo codice di procedura penale, poteri di cognizione del giudice e questioni pregiudiziali*, in *Giur. It.*, 1991, IV.

riunione e separazione dei procedimenti. Anche in questo caso spetta al giudice operare scelte discrezionali, valutando la convenienza, in termini di economia processuale, della trattazione cumulativa. Il giudice, in particolare, è chiamato a trovare un soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di economia e quelle di garanzia del giusto processo: ed invero se «il giudizio cumulativo comporta indubbi vantaggi in termini di economia processuale e di completezza dell'accertamento, al tempo stesso presenta anche non secondarie controindicazioni, in particolare sotto il profilo delle difficoltà che inevitabilmente incontrano tanto il giudice quanto le parti processuali nel governare l'elefantiasi ben rappresentata dal fenomeno dei maxi processi»⁶².

Ma la materia in cui emergono con maggior incisività i poteri discrezionali riconosciuti al giudice in ordine alla possibilità di prevenire un eventuale spreco di energie processuali, è rappresentata, senza dubbio, dal procedimento probatorio: si parla in tal caso di economia della prova o di economia delle risorse endo-processuali, da cui nasce l'esigenza di espungere ogni attività inutile per il conseguimento degli scopi del processo. L'art. 190 c.p.p. riconosce, infatti, al giudice il potere-dovere di escludere, a fronte delle richieste probatorie di parte, le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono

⁶² O. MAZZA, *I protagonisti del processo*, in AA.VV., *Procedura penale*, II ed., Torino, 2012, p. 75-76. Sul fenomeno dei maxi processi v. anche L. MARAFIOTI, *Maxi- indagini e dibattimento ragionevole nel nuovo processo penale*, Padova, 1990.

superflue o irrilevanti. Il potere discrezionale del giudice si salda, a tal riguardo, intorno ai parametri di “non superfluità” e “irrilevanza”: si definiscono superflui le fonti e/o mezzi di prova generatori di ridondanza, «nel senso che la loro funzione non sarebbe diversa dal ribadire quanto già conseguito con prove precedenti»⁶³. Quanto al parametro della irrilevanza esso concerne sia la “non pertinenza” tra l’oggetto di prova e la regiudicanda, sia la “irrilevanza per inidoneità”⁶⁴: sono inidonei le fonti e/o mezzi da cui si ricavano elementi di prova non in grado di confermare o smentire l’affermazione probatoria⁶⁵.

Ciò significa che è lasciata la possibilità al giudice di contribuire con efficacia al risparmio di attività,

⁶³ G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995, p. 63. In questo senso v. anche D. SIRACUSANO, *Prova. III) Nel nuovo codice di procedura penale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2003, p. 9 il quale chiarisce: «l’elaborazione della prova ha costi considerevoli, e non serve affrontarli per ‘ripetere’ un’acquisizione dai contenuti già ampiamente verificati attraverso l’uso di altri mezzi di prova, o verificabili attraverso mezzi di prova già ammessi. [...] Sono [pertanto] manifestamente superflue le prove richieste per moltiplicare inutilmente la verifica di un tema di prova».

⁶⁴ G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, cit., p. 64-65 il quale sottolinea come «la ‘irrilevanza’ cui si riferisce l’art. 190 comma 1 c.p.p. concerne tanto la ‘non pertinenza’ quanto la ‘irrilevanza per inidoneità’».

⁶⁵ Per un’approfondita analisi dei concetti di pertinenza e rilevanza probatoria, si rinvia a G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, cit., p. 61-65.

prevenendo un eventuale spreco di energie nell'assunzione di prove che si possono ritenere, *a priori*, superflue o irrilevanti: «la c.d. economia della prova altro non è se non la sintesi ellittica di un intervento [del giudice], diretto ad armonizzare le garanzie di difesa delle parti, che puntano ad una dilatazione massima dell'area di cognizione giurisdizionale, con l'economia delle risorse endoprocessuali, da cui nasce invece l'esigenza di espungere ogni attività inutile per il conseguimento degli scopi del processo»⁶⁶.

11. Considerazioni conclusive: il primato del legislatore ed il principio di legalità processuale quali valori da difendere – I dati conoscitivi, emersi dall'esplorazione delle norme codicistiche, rivelano i nitidi contorni di una correlazione non solo fra il principio di economia e le scelte operate dal legislatore, ma anche una stretta correlazione tra tale principio ed il ruolo del giudice: quest'ultimo contribuisce, infatti, in misura non trascurabile, a scandire il ritmo del procedimento penale in armonia con le esigenze di economia processuale. Ovviamente si tratta di poteri riconosciuti al giudice dalla legge, nei limiti della disciplina codicistica: il principio di legalità processuale segna, infatti, la linea di confine oltre la quale la discrezionalità del giudice verrebbe ad assumere ben altra connotazione, sfociando in un vero e proprio arbitrio.

⁶⁶ G. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, II, Padova, 1982, p. 165-166.

Il dovere dei giudici è, in prima battuta, quello di rispettare la legge, anche se non condivisa: «la legge può e deve esser cambiata per migliorarla, ma di certo non in sede giurisprudenziale»⁶⁷.

A tal proposito, è interessante richiamare un precedente giurisprudenziale in cui emerge tanto il rispetto da parte della giurisprudenza al formalismo processuale, anche se non condiviso, quanto l'attenzione e la sensibilità legislativa al cambiamento delle regole.

L'art. 292 c.p.p., nel suo testo originario, prevedeva che «l'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità, la data, la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste e il sigillo dell'ufficio». «E' accaduto, che un'ordinanza di custodia cautelare sia stata emessa senza il sigillo dell'ufficio, che un attento avvocato se ne sia accorto e che abbia fatto ricorso per cassazione denunciando la nullità verificatasi». «Si era nel 1989, la Suprema Corte riteneva suo dovere rispettare la legge (anche se non condivisa), e [pertanto] il ricorso è stato accolto e l'ordinanza di custodia cautelare annullata»⁶⁸.

Anche il legislatore, dal canto suo, era più sensibile: con un intervento d'urgenza (decreto legge 13 novembre 1990 n. 324) la mancanza del timbro ha cessato di essere causa di possibile nullità (non determinando una effettiva lesione del diritto di difesa), risolvendo alla radice ogni

⁶⁷ P. CORSO, *La difesa tecnica "nel" processo e "dal" processo*, in *Studi Parmensi*, 2002, p. 117 ss.

⁶⁸ P. CORSO, *Quale difesa dall'abuso nella difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 117 ss.

possibile profilo di uso o abuso del processo in materia.

Laddove, tuttavia, vi fosse stata inerzia da parte del legislatore, essa non sarebbe apparsa comunque sufficiente a legittimare la soppressione del primato del legislatore e l'accantonamento del dettato normativo non condiviso dall'interprete.

Capitolo III

LO SCOPO DEL PROCESSO PENALE: COME LA CONFIGURAZIONE DEL FINE MODELLA LA FISIONOMIA E LE DINAMICHE DEL MEZZO DESTINATO A PERSEGUIRLO

SOMMARIO: 1. La distribuzione dei compiti tra il legislatore e il giudice nella determinazione degli equilibri endo-processuali. Le due diverse epistemologie giudiziarie. – 2. La configurazione del fine modella la fisionomia e le dinamiche del mezzo destinato a perseguirlo: scopi e metodi del procedimento penale. La contrapposizione tra verità sostanziale e verità formale. – 3. *Segue*: dalla fallacia del concetto di verità oggettiva alla concezione semantica della verità. – 4. La verità giudiziale. – 5. *Segue*: il rispetto delle garanzie processuali. – 6. Il necessario contemperamento tra esigenze di semplificazione e istanze garantistiche. – 7. Gli usi impropri delle garanzie processuali e la rilevanza costituzionale dell'economia processuale. – 8. Considerazioni conclusive.

1. La distribuzione dei compiti tra il legislatore e il giudice nella determinazione degli equilibri endo-processuali. Le due diverse epistemologie giudiziarie. – I dati conoscitivi emersi dall'esplorazione condotta attraverso uno “spaccato” della struttura procedimentale

penale e degli atti giuridici che la compongono¹, hanno messo in evidenza come l'economia processuale, quale criterio di sfruttamento ottimale dei mezzi disponibili in funzione dei fini da perseguire², risulti al centro di una contesa dialettica, finalizzata alla determinazione degli equilibri endo-processuali, che vede protagonisti da un lato, sul versante della produzione normativa, il legislatore, dall'altro, sul versante applicativo, il giudice. Quanto più è marcata la presenza attiva del primo nella determinazione del dosaggio più armonico delle energie processuali e, quindi, nella semplificazione processuale, tanto marginale sarà il ruolo assunto dal giudice nella determinazione delle scelte operative verso una direzione "economica" del procedimento; tanto più è forte, in altri termini, l'incidenza del legislatore in una prospettiva di codificazione, meno spazio resta ad una "teoria" applicativa.

Il problema dell'economia processuale e della semplificazione, in particolare, riguarda, infatti, «la distribuzione dei compiti tra il legislatore e il giudice»³: gli

¹ V. *supra*, cap. I e II.

² L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale. II*, Padova, 1982, p. 152, il quale sottolinea: «nell'insieme dei fattori giuridico-politici, cui le legislazioni positive dimostrano di ispirarsi, non porrei nemmeno in discussione l'immanenza quasi assiomatica del principio di economia, nel suo elementare parametro di proporzione tra mezzi e fini».

³ F. CARNELUTTI, *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, 1963, p. 11, il quale sottolinea come, in ogni caso, «un codice di procedura penale non può essere impostato sulla sfiducia verso il

equilibri del sistema risultano, infatti, direttamente influenzati dalla tensione tra il ruolo esercitato dal legislatore e quello esercitato dal giudice. In particolare, la determinazione del rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali risulta direttamente condizionata dallo stesso bipolarismo nel quale si sviluppa la secolare tensione fra i due protagonisti⁴.

Anche in tempi meno recenti, la determinazione del rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali “conserva” intatta tale tensione; la storia del processo penale⁵ può essere, anzi, letta come la storia del conflitto e

giudice e pertanto sulla necessità di guidarlo passo per passo, come si fa con i bimbi quando cominciano a camminare. In altre parole, la legislazione non deve togliere il respiro alla giurisprudenza».

⁴ L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., p. 152, il quale sottolinea come tale bipolarismo «si riverbera sul processo criminale secondo moduli paradigmatici e ripetitivi, che regolano con uniformità l’alternanza di soluzioni autoritarie o garantistiche, variando opportunamente, in una vasta gamma di combinazioni tecniche, i rapporti di forza tra i soggetti coinvolti nel giudizio».

⁵ Ci si riferisce alla classica dicotomia fra processi di ispirazione accusatoria e processi di impronta inquisitoria, sui cui tratti distintivi v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, E. AMODIO, *Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana*, in *Il processo negli Stati Uniti d’America*, a cura di E. Amodio-M. Cherif Bassiouni, Milano, 1988, p. XXI ss.; G. CONSO, *Accusa e sistema accusatorio:b) diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 336-337; M.R. DAMAŠKA, *Modelli di processo penale*, in *Enc. it., Appendice 2000. Eredità del novecento*, Roma,

della contrapposizione tra giudice e legislatore nella determinazione degli equilibri interni al sistema.

In particolare, la procedura di stampo inquisitorio, esprimendo una fiducia tendenzialmente illimitata nel potere giudicante e nella sua capacità di raggiungere lo scopo del processo penale⁶, attribuisce allo stesso il poterdovere di escludere, discrezionalmente, qualsiasi attività

2001, p. 838 ss.; V. FANCHIOTTI, *Sistema accusatorio e sistema inquisitorio (dir. comp. e stran.)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 1 ss.; G. ILLUMINATI, *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 1 ss.; G. UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2002, p. 6 ss. Da un punto di vista storico, v. E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano, 1989.

L'impiego della contrapposizione accusatorio/inquisitorio può essere mantenuto, ai limitati fini di una ricostruzione storica, con l'avvertenza che «si tratta di due modelli ipotetici, ricavati, mediante un'astrazione, a partire da alcuni caratteri reali di ordinamenti esistenti o storicamente ricostruibili. Ne segue che non è in questione l'analisi di un fenomeno (o meglio, di una disciplina normativa soggetta alle consuete tecniche ermeneutiche), quanto piuttosto la definizione di una scala di valori, ideologicamente determinata» (G. ILLUMINATI, *Accusatorio e inquisitorio*, cit., p. 1).

⁶ G. DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, Roma, 1996, p. 3. Sul punto v. anche, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma - Bari, 2002, p. 576 ss.

non necessaria a tale accertamento⁷. Il metodo inquisitorio, più precisamente, spostando in favore di un unico soggetto, il giudice, il pendolo degli equilibri endo-processuali⁸ attribuisce allo stesso, con il potere-dovere di escludere qualsiasi attività non necessaria per il raggiungimento dello scopo, un'ampia iniziativa discrezionale nella determinazione del ritmo globale del giudizio. Il giudice istruttore, solitario protagonista della omonima fase, scritta e segreta, è, infatti, significativamente tenuto a compiere le attività di ricerca, assunzione e valutazione della prova, escludendo esso stesso qualsiasi attività non necessaria in relazione al fine del processo, al di là delle rigide regole procedurali⁹; il ruolo attivo e solipsistico del giudice, tenuto a compiere «tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione» si appalesano «necessari per l'accertamento della verità»¹⁰, è, infatti, espressione del primato dello stesso nella ricerca del vero e, pertanto, nell'individuazione e predisposizione dei mezzi destinati a perseguirlo.

⁷ L. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., p. 152.

⁸ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 619, il quale sottolinea: «il metodo inquisitorio esprime una fiducia tendenzialmente illimitata nella bontà del potere [giudicante] e nella sua capacità di raggiungere il vero».

⁹ G. DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 3.

¹⁰ V., Art. 299 c.p.p. 1930.

La concentrazione dei poteri nelle mani di un unico soggetto trova, qui, una precisa giustificazione nel fine superiore della ricerca di un'illusoria verità "materiale"¹¹. Tendenzialmente non vigono limiti al potere del giudice, il quale, in modo quasi ossessivo, ricerca la verità a tutti i costi¹².

La determinazione del rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali è affidata, pertanto, esclusivamente al giudice-inquisitore, con un esito peraltro scontato e sbilanciato in favore del fine da perseguire.

Completamente diverso è il "clima" che si respira nei

¹¹ In proposito v. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 16-17, secondo cui la verità materiale è una «verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali». V. anche P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, 1992, p. 48 ss.; G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano, p. 7-8.

¹² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 17, il quale, con riferimento alla verità materiale, sottolinea come sia «evidente che questa pretesa 'verità sostanziale', essendo perseguita al di fuori di regole e controlli e soprattutto di un'esatta predeterminazione empirica delle ipotesi d'indagine, decade a giudizio di valore, di fatto largamente arbitrario; e che il cognitivismo etico su cui si basa il sostanzialismo penale risulta inevitabilmente solidale con una concezione autoritaria e irrazionalistica del processo penale».

processi modellati sui canoni accusatori¹³. Come sarà approfondito più avanti, essendo stata «abbandonata l'idea che solo le operazioni solitarie della mente del giudice potessero assicurare efficienza al processo»¹⁴, il nuovo codice di procedura penale sposta l'asse degli equilibri endo-processuali dal giudice alle parti, fissando, altresì, *norme cogenti* affinché la semplificazione delle forme e lo sfrondamento delle attività non essenziali siano realizzati sotto l'attenzione legislativa.

Il realistico venir meno del mito irraggiungibile della verità materiale ha indotto, del resto, a profondi ripensamenti circa l'illimitata fiducia nel potere giudicante quale autonoma fonte di verità¹⁵, portando ad un notevole sacrificio della discrezionalità del giudice: in tale sistema la ricerca della verità non è, infatti, più affidata ad un unico organo, ma è il risultato della dialettica contrapposizione degli interessi portati dall'accusa e dalla difesa.

¹³ Parla efficacemente di “clima” accusatorio E. AMODIO, *Clima inquisitorio e clima accusatorio: due prassi a confronto*, in *Dif. Pen.*, 1988, n. 20-21, p. 29 ss. Sul modello accusatorio v., inoltre, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 574 ss.

¹⁴ G. DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, cit., p. 7.

¹⁵ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 619. L'A. sottolinea come, a differenza del metodo inquisitorio, «il metodo accusatorio si caratterizza per una sfiducia [...] illimitata nel potere [giudicante] quale autonoma fonte di verità».

2. La configurazione del fine modella la fisionomia e le dinamiche del mezzo destinato a perseguirlo: scopi e metodi del procedimento penale. La contrapposizione tra verità sostanziale e verità formale. – La prospettiva storica, a cui si è finora brevemente accennato, ha messo in evidenza come la determinazione del rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali, e, pertanto, degli equilibri interni al sistema risulti direttamente influenzata dal diverso approccio, culturale ed ideologico prima ancora che giuridico, ad alcune questioni basilari come quelle riguardanti la ricerca della verità e la fiducia più o meno riposta nel potere giudiziario quale fonte di verità.

Dal momento che «la configurazione del fine modella la fisionomia e le dinamiche del mezzo destinato a perseguirlo»¹⁶, conviene partire dall'analisi di questo aspetto così importante per la dogmatica processualpenalistica in modo tale da accertare le finalità ultime dell'amministrazione della giustizia ed individuare non solo i mezzi destinati a perseguirle, ma anche i soggetti su cui viene riposta la fiducia al perseguimento dello scopo del processo; sarà possibile così valutare l'importanza del principio di economia processuale nel quadro dei rapporti tra mezzi e fini processuali.

Nell'area del processo penale, il concetto di “verità” ha sempre costituito il punto di riferimento fondamentale di ogni dibattito sul ruolo e sulle finalità ultime del

¹⁶ L'espressione è di G. DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, cit., p. 1.

processo¹⁷. E' noto, tuttavia, come non vi sia categoria concettuale più tormentata, nella storia del pensiero umano, dell'idea di verità e di come tale travaglio si sia riverberato sul terreno della ricerca degli scopi del processo¹⁸.

Occorre, allora, preliminarmente, chiedersi quale verità il processo intenda perseguire, risultando direttamente condizionata, come già emerso dalla considerazioni precedenti, dal diverso approccio culturale ed ideologico dato dalla diversa prospettiva storica adottata.

A tal proposito, si contrappongono “verità sostanziale o materiale” e “verità formale o processuale”¹⁹: alla prima,

¹⁷ La *sporting theory of justice*, elaborata nel quadro del sistema processuale nord americano e non condivisa dalla dottrina di *common law*, parrebbe tuttavia delineare un esempio di indifferenza del processo agli scopi di accertamento del fatto. Sul punto, si rinvia, tra gli altri, a E. AMODIO, *Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana*, in *Il processo negli Stati Uniti d'America*; nonché L. P. COMOGLIO e V. ZAGREBELSKY, *Modello accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 438 ss.

¹⁸ Cfr., per tutti, le ricche pagine di L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 16 ss.

¹⁹ Sulla contrapposizione tra “verità formale” e “verità sostanziale o materiale”, v., ancora, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 16 ss.; P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, cit., p. 48 ss.

che si mostra con ostentati crismi di assolutezza viene accostato, sul piano del mezzo volto a perseguirla, il metodo inquisitorio, mentre la seconda sarebbe frutto del metodo accusatorio, connotato dal principio dispositivo, dall'impossibilità del giudice di *supplere in facto*, e dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Più precisamente, la verità sostanziale o assoluta, in quanto priva di limiti e di confini legali, è raggiungibile con qualunque mezzo al di là delle rigide regole procedurali; « [...], decade [pertanto] a giudizio di valore, di fatto largamente arbitrario»²⁰.

Viceversa, la verità formale o processuale, essendo raggiunta con il rispetto di regole e forme²¹, si appalesa come verità solo relativa, che non pretende di essere *la verità*²², non essendo considerata «meta ultima ed assoluta,

²⁰ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 17.

²¹ Sul valore garantistico delle forme, v. M. NOBILI, *Forme e valori duecento anni dopo* (1993), in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 1 ss.

²² Sul punto, v., ancora, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 17-18: la «verità formale o processuale [è] raggiunta con il rispetto di regole precise e relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti. Questa verità non pretende di essere *la verità*; non è conseguibile mediante indagini inquisitorie estranee all'oggetto processuale; è di per sé condizionata al rispetto delle procedure e delle garanzie di difesa. [...] è sempre una verità solamente probabile e opinabile».

cui tutto [è] subordinato»²³.

3. *Segue: dalla fallacia del concetto di verità oggettiva alla concezione semantica della verità.* – La frattura tra verità “materiale” e verità “processuale” nasce dalla pretesa, tipica dei sistemi inquisitori, che la verità assoluta sia un’entità oggettiva conseguibile solo attraverso operazioni solitarie della mente del giudice²⁴.

Occorre, tuttavia, chiedersi se sia sostenibile la prospettiva di un processo finalizzato alla ricerca e alla scoperta di verità assolute. La risposta sembra dover essere drasticamente negativa.

L’abbandono della verità materiale o assoluta, che segna il passaggio dal metodo inquisitorio-autoritario a quello accusatorio-garantista, è caratterizzato, infatti, da una acquisizione di consapevolezza in ordine all’impossibilità di raggiungere una simile verità.

Dal punto di vista epistemologico, è stato, infatti, dimostrato come uno dei più gravi errori che si possano commettere, nel processo così come in ogni altro ambito della vita, sia, appunto, quello di ritenere che esista una verità “sostanziale”, ovvero «una assoluta ‘Verità’ che conduca alla conoscenza di una altrettanto assoluta

²³ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 38.

²⁴ Sulla distinzione tra ordine isonomico (basato sul principio della divisione della conoscenza umana e mirante alla verità pratica) e ordine asimmetrico (basato sulla supremazia del giudice quale *advocatus partium generalis* e mirante alla verità dimostrativa), cfr. GIULIANI, *Prova (filosofia)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988, p. 521 ss.

‘Oggettività’»²⁵. La verità oggettiva o assoluta rappresenta, infatti, un irraggiungibile «limite ideale»²⁶.

Perfino in campo scientifico non è sfuggito che «qualunque risultato di un’indagine fattuale è dipendente dal contesto in cui quest’ultima si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate»²⁷; l’aspirazione al conseguimento della conoscenza assolutamente certa si è rivelata, pertanto, un idolo, un mito irraggiungibile.

Si ricorda, per esempio, come il principio di indeterminazione di Heisenberg e la c.d. prova di Gödel²⁸, rispettivamente in campo fisico e matematico, abbiano escluso la possibilità di ridurre il risultato di una qualsiasi indagine ad una pura ed assoluta «datità»²⁹. L’esperienza

²⁵ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 1-2.

²⁶ A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica* (1944), in *Semantica e filosofia del linguaggio*, (1952), a cura di L. Linsky, trad. it., Milano, 1969, p. 62.

²⁷ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 1.

²⁸ Per un’analisi sistematica, v. G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 2-3.

²⁹ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 1 il quale sottolinea, che «il problema dell’obiettività della scienza, allora, si risolve attraverso non il conseguimento di una presupposta conoscenza assoluta ed incontrovertibile, ma il chiarimento più esatto possibile, ad esempio, di quali sono le ipotesi di lavoro costituenti il motore della ricerca, quali i postulati impliciti nella conduzione dell’indagine, quale l’incidenza degli strumenti impiegati sugli scopi da raggiungere».

insegna, infatti, che «... ogni teoria scientifica è destinata prima o poi ad essere superata da un'altra teoria in contraddizione con taluna delle sue tesi che perciò saranno un giorno abbandonate come false ... La 'verità' di una teoria scientifica e più in generale di qualunque discorso o proposizione empirica è sempre una verità non definitiva, ma contingente, non assoluta ma relativa allo stato delle conoscenze ed esperienze compiute in ordine alle cose di cui si parla»³⁰.

L'esigenza dell'oggettività scientifica rende, del resto, ineluttabile che «ogni asserzione della scienza rimanga necessariamente e per sempre allo stato di tentativo ... Possiamo essere ' assolutamente certi ' solo nelle nostre esperienze soggettive di convinzione, nella nostra fede soggettiva »³¹.

³⁰ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma – Bari, 1989, p.23 «sicché, sempre, quando si afferma la 'verità' di una o più proposizioni, la sola cosa che si dice è che queste sono (plausibilmente) vere *per quanto ne sappiamo*, ossia rispetto all'insieme delle conoscenze confermate che possediamo»; v. anche A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, cit., p. 62.

³¹ K. R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica. Il carattere auto correttivo della scienza* (1934), trad. it., Torino, 1995, p. 311. Secondo M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico* (1993), trad. it., Torino, 1998, p. 16, «la teoria cinetica dei gas, la meccanica einsteiniana, la teoria dei quanti hanno profondamente modificato l'idea che, ancora l'altro giorno, ciascuno si faceva della scienza. Non l'hanno rimpicciolita. Ma l'hanno resa più duttile. Al certo, hanno sostituito, in molti punti, l'infinitamente

Il conseguimento della verità assoluta ed oggettiva è, dunque, solo un'illusione, un'aspirazione che non trova alcun riscontro nella realtà scientifica e che è destinata a rimanere tale anche in campo filosofico e giuridico: «l'idea contraria che si possa raggiungere ed asserire una verità oggettivamente e assolutamente certa è infatti un'ingenuità epistemologica, che le dottrine giuridiche illuministiche del giudizio come applicazione meccanica della legge condividono con il realismo gnoseologico volgare»³².

Nel settore giudiziario, in particolare, dove il giudice si appropria soggettivamente, come uno storico, ricostruendo fatti del passato non suscettibili di verifica sperimentale diretta, utilizzando strumenti, le prove, caratterizzate da «un irriducibile margine di incertezza»³³, l'impossibilità di conseguire una verità

probabile; al rigorosamente misurabile, il concetto dell'eterna relatività della misura ... Siamo dunque ormai molto meglio preparati ad ammettere che una conoscenza, anche se si rivela incapace di dimostrazioni euclidee o di immutabili leggi di ripetizione, possa comunque pretendere il nome di scientifica. Accettiamo molto più facilmente di fare della certezza e della universalità una questione di grado. Non avvertiamo più l'imperativo di cercare di imporre a tutti gli oggetti del sapere un modello intellettuale uniforme, improntato alle scienze della natura fisica, poiché, anche in queste ultime, questo schema ha smesso di essere applicato in tutto e per tutto».

³² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, p. 23.

³³ Testualmente, O. MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit. p. 13.

corrispondente in modo oggettivo ed assoluto alla realtà dei fatti, appare ancor più irrefutabile.

Inoltre, ad ulteriore dimostrazione circa la fallacia del concetto di verità oggettiva, in ambito giuridico vi è un fattore del tutto specifico rappresentato dal fatto che, «... specialmente nel “mondo del diritto”, l’indagatore ha rapporti diretti non con fatti ma con enunciati fattuali »³⁴. La verità conseguibile processualmente, invero, «non riguarda i fatti descritti, bensì la descrizione degli stessi»³⁵: la “verità del fatto” è solo una formula ellittica che indica la verità dell’enunciato che ha per oggetto un fatto.

Si tratta, più precisamente, di una verità circoscritta all’affermazione o all’enunciazione fattuale, volta ad escludere una perfetta corrispondenza rispetto al fatto storico: del resto, ciò che si può asserire di un fatto non è la sua verità o falsità, bensì la sua esistenza. Un fatto “è” o “non è”, soltanto la sua enunciazione può essere vera o falsa³⁶.

Compito del giudice non sarà, pertanto, quello di accertare una verità oggettiva o un fatto considerato nella sua “datità”, bensì quello di verificare la corrispondenza tra la tesi sostenuta dall’accusa (che è affermazione di un

³⁴ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 9. V. inoltre, M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, p. 95.

³⁵ O. MAZZA, *L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento*, cit. p. 14.

³⁶ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 10.

fatto) e gli elementi di prova; in altri termini, non dovrà interrogarsi in merito all'esistenza di «un'irraggiungibile verità ipostatizzata»³⁷ (ossia se l'imputato sia o meno colpevole) ma limitarsi a valutare la sufficienza o meno delle prove acquisite a sostegno dell'accusa, per giungere così alla verifica dell'imputazione. L'attenzione non è, pertanto, focalizzata sull'esigenza di accertare una verità oggettiva o un fatto considerato nella sua "datità", ma sulla necessità di raccogliere elementi di prova sufficienti per verificare o falsificare un enunciato fattuale.

Del resto, essendo il fatto 'storico' «appartenente ad un passato che fu ma non è più 'reale', l'accertamento non può consistere nell'osservazione diretta di ciò che dev'essere provato, ma si svolge tramite un'argomentazione che dalle prove del presente muove verso la proposizione dell'accusa, negandola o affermandola. Il giudice ricostruisce il fatto, definisce ciò che 'è stato', ma i suoi punti di contatto col reale sono rappresentati dalle prove, i soli dati a cui possa avere accesso diretto ... e, proprio in forza di questo aggancio ... il processo può esprimere la sua pretesa di verità»³⁸.

Posto che, nel processo, il giudice è chiamato, avvalendosi dei contributi probatori, ad accertare la verità dell'enunciato fattuale, rimane da chiedersi quando un enunciato avente ad oggetto un fatto possa dirsi "vero" o

³⁷ O. MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit., p. 15.

³⁸ P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA. VV., *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2005, p. 304- 305.

“falso”.

A tal proposito, gli studiosi del ragionamento giuridico sembrano privilegiare la c.d. concezione semantica della verità³⁹. Secondo la teoria semantica, perché un enunciato possa dirsi “vero” non occorre che esso ontologicamente corrisponda al fatto su cui verte: il noto enunciato «’la neve è bianca’ se e solo se la neve è bianca» «implica soltanto che, ogni volta che noi asseriamo o rifiutiamo questo enunciato, dobbiamo essere pronti ad asserire o a rifiutare il corrispondente enunciato: l’enunciato “la neve è bianca” è vero»⁴⁰.

La teoria semantica esclude, pertanto, la necessità di attribuire al termine “vero” implicazioni metafisiche legate alla corrispondenza ontologica fra le tesi di cui si assume la verità e la realtà da esse descritta.

4. La verità giudiziale – Chiarito che la verità oggettiva è un solo idolo, un mito irraggiungibile capace di proiettare i suoi effetti distorsivi sull’intera disciplina processuale, e che l’unico obiettivo gnoseologico che può razionalmente porsi l’accertamento giurisdizionale è quello di una verità “relativa”, riferita agli enunciati fattuali il più possibile approssimata alla “realtà”, dovrebbe essere agevole cogliere al meglio il rapporto di proporzione sussistente tra mezzi e fini processuali nelle

³⁹ A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*.

⁴⁰ A. TARSKI, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, cit., p. 30-32, 54-55.

due diverse epistemologie giudiziarie, ed in particolare comprendere il ruolo esercitato dal legislatore e dal giudice nella determinazione degli equilibri interni al sistema.

Nel modello inquisitorio, in particolare, che più si allontana dal concetto di verità umanamente raggiungibile, aspirando, invece, al conseguimento della chimerica “verità sostanziale o materiale”, la determinazione del rapporto di proporzione tra mezzi e fini processuali è affidata principalmente al giudice, il quale, svincolato da limiti e pastoie legali, ha il potere di escludere discrezionalmente qualsiasi attività non necessaria all'accertamento del vero⁴¹.

Come già sottolineato nella parte introduttiva, in tale epistemologia il rapporto tra mezzi e fini processuali è, del resto, tutto decentrato in favore dello scopo del processo, essendo questa pretesa verità sostanziale perseguita al di fuori di regole e controlli. La ricerca della verità materiale, in altri termini, funge da “schermo protettivo” per giustificare un'ampia iniziativa discrezionale del giudice, che si ripercuote nel ritmo globale del giudizio.

⁴¹ G. DI CHIARA, *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, cit., p. 3. V. anche G. P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*. II, cit., p. 152-153, il quale sottolinea come l'ideologia inquisitoria «sposta in favore del giudice il pendolo degli equilibri endo-processuali, attribuendogli, con il potere-dovere di escludere qualsiasi attività non necessaria per tale accertamento, un'ampia iniziativa discrezionale non solo nella cognizione istruttoria, ma anche nel ritmo e nell'economia globale del giudizio».

Nel modello accusatorio-garantista, invece, cui il codice di procedura penale del 1988 dichiara di ispirarsi, l'abbandono di ogni suggestione derivante dalla verità oggettiva, segna il passaggio ad una consapevole "sfiducia" nel potere giudicante quale autonoma fonte di verità⁴².

Questo modello, in particolare, nella consapevolezza che la sola verità perseguibile processualmente è una verità relativa, il più possibile approssimata alla realtà⁴³, sposta il pendolo degli equilibri endoprocessuali in capo alle parti proponendosi, altresì, di sottoporre a verifica o falsificazione gli enunciati fattuali attraverso un procedimento legislativamente predeterminato⁴⁴, connotato

⁴² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p.

⁴³ M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 152 ss, il quale ricorda «che il processo, non essendo un'impresa scientifica o filosofica, non ha bisogno di verità assolute potendosi accontentare di molto meno, ossia di verità in vario modo relative, purché sufficienti a fornire una base ragionevolmente fondata alla decisione. In sostanza: se anche verità assolute fossero in astratto possibili non sarebbero necessarie nel processo, e se esse fossero impossibili ciò non rilevarebbe ai fini di ciò che nel processo occorre accertare».

⁴⁴ Secondo L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 17-18, «la verità perseguita dal modello formalistico quale fondamento di una condanna è a sua volta una *verità formale o processuale*, raggiunta con il rispetto di regole precise e relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti».

da regole e forme dirette ad assicurare il soddisfacimento e la salvaguardia delle garanzie processuali: nella prospettiva accusatorio-garantista, il rispetto delle regole e delle forme processuali legislativamente predeterminate è, infatti, condizione necessaria e sufficiente per il conseguimento del risultato conoscitivo e la *verità*, che a questo punto può essere efficacemente definita *giudiziale*⁴⁵, cessa di essere la «meta ultima ed assoluta, cui tutto [è] subordinato, dell'attività giurisdizionale, ma va considerata come il risultato del parallelogrammo delle forze, individuali e collettive, che interagiscono nello svolgimento processuale»⁴⁶.

5. Segue: il rispetto delle garanzie. – Fra le scelte tipiche del modello accusatorio-garantista, la presa di posizione sullo scopo del processo penale quale sede naturale di riconoscimento delle garanzie fondamentali ha fatto dell'economia processuale e della semplificazione, in particolare, uno strumento attraverso il quale realizzare sì un miglior sfruttamento delle risorse del procedimento, ma

⁴⁵ ...«sia perché conseguita nel giudizio, inteso come fase processuale o 'luogo' in cui dialetticamente si realizza, sia perché derivante dal giudizio, inteso tanto come attività di ricerca degli elementi su cui si fonda una deliberazione quanto come formazione di quest'ultima, sia perché manifestata tramite il giudizio, inteso come decisione e sua definitiva pronuncia giurisdizionale», così G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, cit., p. 129.

⁴⁶ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, cit., p. 38.

nel rispetto delle garanzie.

Specificamente, la semplificazione delle forme e lo sfrondamento delle attività non necessarie per l'accertamento del vero devono essere realizzate sotto l'attenzione legislativa, da norme cogenti - se pur con notevole sacrificio della discrezionalità giudiziale - e nel rispetto delle regole e delle forme prescritte.

L'attuazione del meccanismo di economia processuale deve, infatti, nella visuale accusatoria, fare i conti con esigenze d'altro genere, affinché la macchina del processo funzioni in modo "efficiente"⁴⁷, senza perdere di vista il

⁴⁷ L'efficienza rappresenta il risultato, l'obiettivo realizzato attraverso la semplificazione processuale. Quest'ultima, infatti, ha natura programmatica e strumentale alla realizzazione di un sistema efficiente. Sul concetto di efficienza, inteso come analisi del rapporto intercorrente tra le risorse utilizzabili e i risultati perseguiti, per cui sarebbe efficiente quel sistema processuale in grado di garantire risultati adeguati alle risorse disponibili, v., tra gli altri, M. CHIAVARIO, *Garanzia ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale*, in ID. *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Torino, 1998, p. 123 ss.; AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. DI CHIARA, Torino, 2003; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e ripartiva dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010; D'ANGELO- BERTOROTTA, *Il nuovo processo penale al bivio: tra le ragioni del garantismo e il mito dell'efficienza*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, Milano, 2000; L. KALB, *La ricostruzione orale del fatto tra efficienza ed efficacia del processo penale*, Torino, 2005; LA GRECA, *Efficienza ed efficacia*, in *Legisl. pen.*, 2001; G. PECORELLA, *Il crepuscolo del rito accusatorio: contro*

complesso delle garanzie processuali⁴⁸; perché il meccanismo di economia processuale possa essere considerato la pietra su cui costruire un edificio processuale più “solido” e efficiente, esso non può essere realizzato a qualsiasi costo. La semplificazione «si snaturerebbe, [infatti], ove venisse concepita come una sorta di giustizia sommaria»⁴⁹.

Occorre, pertanto, come già sottolineato nel capitolo precedente, prendere le distanze dal tentativo di utilizzare il meccanismo di economia processuale quale possibile giustificazione di eventuali compressioni di garanzie costitutive del principio del “giusto processo”, posto che la semplificazione processuale è tale e effettiva solo se ingloba anche il riconoscimento delle garanzie⁵⁰.

Non appare, del resto, sostenibile, almeno da un punto di vista teorico, la tesi di chi ritiene le esigenze di semplificazione e il rispetto delle garanzie non facilmente compatibili ed anzi alternativi, nel senso che ai fini della rispettiva realizzazione si pongono tra loro in un rapporto

l'efficienza senza garanzie, in *Cass. pen.*, 1998, p. 724.

⁴⁸ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, Torino, 1988, p. 35-36.

⁴⁹ M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, p. 35-36.

⁵⁰ G. CONSO, *Conclusioni*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale*, Milano, 1996, p. ; M. CHIAVARIO, *Garanzie ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale*, cit., p. 126-127.

di inversa proporzionalità⁵¹.

Le esigenze di semplificazione, volte all'eliminazione di atti o attività non essenziali, se da un lato devono consentire di ottenere un risparmio tanto più sensibile di energie processuali, dall'altro lato tale risparmio deve essere raggiunto in modo "giusto" anche sul piano delle modalità di percorso⁵².

⁵¹ V. GREVI, *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale (tra "ragionevole durata", diritti dell'imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Politica dir.*, n. 3 2000, p. 435-436, il quale sottolinea che «quanto più si rende l'itinerario processuale ricco di adempimenti garantistici e complesso nei congegni di accertamento e di decisione, tanto più ne risultano di solito rallentati i tempi necessari per giungere alla sua naturale conclusione. In linea di massima, infatti, garanzie processuali e celerità del processo sono valori non facilmente compatibili, ed anzi per lo più obiettivamente alternativi, nel senso che spesso ai fini della rispettiva realizzazione si pongono tra loro in un rapporto di inversa proporzionalità. Come dire che, se si privilegiano le prime, ci si deve di solito rassegnare – quale inevitabile conseguenza – a registrare ripercussioni negative sul versante della durata del processo».

⁵² Ricorda F. CORDERO, *Diatribes sul processo accusatorio*, cit., p. 220, che «la caccia vale più della preda e cioè il modo in cui si agisce conta più del risultato». Analogamente, T. ASCARELLI, *Processo e democrazia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 858, «la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito pel risultato».

6. Il necessario contemperamento tra esigenze di semplificazione e istanze garantistiche. – Il necessario contemperamento tra esigenze di semplificazione e garanzie procedurali porta con sé l’annoso problema della distribuzione dei compiti tra legislatore e giudice (tornando così alle premesse da cui tali considerazioni erano cominciate).

In particolare, nella visuale accusatorio-garantista, il primo dovrà indirizzare la sua attività a segnare una obiettiva linea di equilibrio tra esigenze di semplificazione processuale e istanze garantistiche, affinché sia favorita un’autentica “correttezza” di comportamenti da parte di tutti i soggetti processuali.

Ne deriva, da un canto, che il complesso delle garanzie dirette a dare attuazione all’idea del giusto processo dovrà essere strutturato in modo coerente con l’esigenza di semplificazione dell’*iter* processuale, sicché le garanzie non potranno estendersi “irragionevolmente” secondo forme, regole ed adempimenti tali da rendere impossibile, su un piano applicativo-operativo, un risparmio di atti o attività giuridiche.

D’altro canto, sarà compito del legislatore operare le modulazioni necessarie e gli opportuni dosaggi, allo scopo di contemperare una soddisfacente attuazione delle garanzie, soprattutto di quelle di natura difensiva, con l’esigenza di semplificazione.

In questo quadro definitorio, il giudice, che nella visuale accusatoria cui si ispira il codice di procedura penale del 1988 vede ridotta la sua iniziativa discrezionale,

dovrà anch'esso contribuire, nella diversa prospettiva applicativa, al contemperamento di tali interessi contrapposti.

Non gli sarà possibile, pertanto, né privilegiare le esigenze di economia processuale, con notevole sacrificio delle garanzie processuali; né, tanto meno, far pendere nettamente l'ago della bilancia in favore delle garanzie, determinando così una sorta di ipergarantismo che, inevitabilmente, appesantirebbe la macchina del procedimento.

7. Gli usi impropri delle garanzie processuali e la rilevanza costituzionale dell'economia processuale –

Dall'analisi fin qui condotta dovrebbe essere emerso un dato di fondo incontestabile, e cioè che, in una visuale accusatorio-garantista, l'esigenza di economia e semplificazione è tale solo se ingloba anche il riconoscimento delle garanzie.

L'economia processuale non è, infatti, quella di un processo in funzione di una giustizia sommaria, così come, d'altro canto, un processo non deve cedere ad un approccio ipergarantista, perdendo di vista i canoni dell'efficienza.

Al di là delle affermazioni teoriche, è però innegabile che nel momento attuale questo fondamentale bilanciamento di civiltà giuridica, nella sua pratica attuazione, versi in uno stato di grave crisi, oggetto di attacchi concentrici che progressivamente ne stanno erodendo tutti gli aspetti.

Il fenomeno non sarebbe allarmante se rimanesse

confinato nei limiti tradizionali, e in certa misura fisiologici, delle necessarie modulazioni e degli opportuni dosaggi degli interessi in gioco. Tuttavia, alle ormai fisiologiche distorsioni applicative si sono sostituite vere e proprie forme patologiche di abuso del processo⁵³.

Si riscontrano, infatti, nella prassi, forme di uso pretestuoso non solo del meccanismo di economia e semplificazione processuale, come è già stato messo in evidenza nel capitolo precedente, ma anche un uso strumentale delle garanzie allo scopo di differire la conclusione del processo e giungere alla tanto auspicata prescrizione, con buona pace dell'economia del sistema.

Per poter, tuttavia, parlare di ipotesi abusive – soprattutto per quanto concerne l'abuso delle garanzie – è doveroso domandarsi se le esigenze di economia e di semplificazione processuale godono di una copertura costituzionale (la rilevanza costituzionale delle garanzie è invece, ovviamente, fuori discussione): gli istituti predisposti dal legislatore a salvaguardia delle garanzie fondamentali potrebbero, infatti, presentare profili di illegittimità solo ove si prestino ad essere strumentalizzati per contrastare altri beni di rilievo costituzionale, ovvero per paralizzare l'attività giudiziaria.

Sebbene non siano rinvenibili pronunce che rinviino espressamente all'economia processuale quale bene

⁵³ In dottrina v., E. M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004. V. Inoltre, Cass., S.U., 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2410 ss., con nota di F. CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*.

costituzionalmente protetto, diverse decisioni della Consulta⁵⁴ possono, tuttavia, ricondursi implicitamente a tale “criterio”, riferendosi, da un lato, alle difficoltà di ordine pratico, dall’altro, al buon funzionamento della giustizia penale, quali valori di rilevanza costituzionale e per il cui soddisfacimento è necessario che il sistema si attivi adottando meccanismi idonei.

Inoltre, ed è questo l’aspetto più rilevante, dall’elaborazione giurisprudenziale prodotta dalla Corte costituzionale è possibile cogliere un altro risultato utile per la messa a fuoco dell’analisi. Nell’affrontare la portata dell’efficienza processuale – che, come è stato chiarito, si à ancora al criterio dell’economia processuale, stando con esso in un rapporto di stretta strumentalità – la Consulta non si è sottratta dal rimarcare come l’efficienza nella gestione del processo rientri nel novero dei beni costituzionalmente protetti⁵⁵.

Il Giudice delle leggi, specificamente, ha affermato che l’efficienza del sistema processuale è un valore dotato di copertura costituzionale: un valore che «finisce concretamente per coincidere con la necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire, attraverso opportuni

⁵⁴ Corte Cost., 15- 26 ottobre 1990, n. 496, in *Giur. cost.*, 1996; Corte Cost., 19- 26 ottobre 1995, n. 460, in *Giur. cost.*, 1995, p. 451; Corte Cost., 17- 24 aprile 1996, n. 131. In dottrina v. M. CHIAVARIO, *Garanzia ed efficienza: un equilibrio difficile ma essenziale*, cit., p. 124- 126; L. KALB, *La ricostruzione orale del fatto tra efficienza ed efficacia del processo penale*, cit., p. 214 ss.

⁵⁵ Corte Cost., 19- 26 ottobre 1995, n. 460, cit., p. 451.

meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità»⁵⁶.

La Corte àncora il concetto di efficienza al mosaico di principi costituzionali dettati per l'esercizio della funzione giurisdizionale, a conferma che l'efficienza è avvertita come connotazione genetica, naturale dello svolgimento delle funzioni all'interno del processo; reputando, pertanto, censurabili, gli istituti quando si prestino a un uso distorto, recando lesione all'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

Essendo l'efficienza legata a doppio filo con l'economia processuale, rappresentando quest'ultima il meccanismo attraverso il quale ottenere il risultato di un'attività giurisdizionale più efficiente – attraverso l'eliminazione di atti o attività non essenziali è, infatti, possibile realizzare un sistema quanto più possibile efficiente, nel rapporto tra risorse utilizzabili e risultati conseguiti – si può sostenere come anche tale meccanismo goda di una copertura costituzionale.

In forza della proprietà transitiva, se all'efficienza è riconosciuta rilevanza costituzionale, essendo posto, alla base della stessa efficienza del sistema, il criterio di economicità, allora quest'ultimo gode della medesima copertura costituzionale di cui gode l'efficienza.

⁵⁶ Così V. GREVI, *Un freno all'uso distorto della richiesta di rimessione a tutela dell'efficienza del processo penale: la parziale illegittimità dell'art. 47 comma 1 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1280.

8. Considerazioni conclusive. – Nel quadro delineato, l'esigenza costituzionale dell'economia del sistema verrebbe, pertanto, compromessa ogniqualvolta le garanzie processuali si prestassero ad essere strumentalizzate per paralizzare l'attività giudiziaria, configurando vere e proprie ipotesi abusive.

Non basta recepire nel codice gli istituti del “giusto processo” per realizzare un processo penale giusto; non è sufficiente che il processo si svolga nel rispetto di tutte le garanzie previste dal modello del “giusto processo” se poi si perde di vista l'esigenza, costituzionalmente riconosciuta, di assicurare uno svolgimento processuale economicamente efficiente. Così come, per converso, non è sufficiente che il processo si svolga secondo criteri di economicità a scapito delle garanzie, venendo così ad incarnare modelli di tipo sommario e facendo riemergere metodi tipici dei sistemi inquisitori.

Occorre, infatti, distinguere – e questa appare la ricostruzione, sicuramente utopistica, ma corretta – tra un «giusto processo» e un «processo giusto»: «la necessaria salvaguardia delle garanzie individuali all'interno della disciplina processuale definisce il modello del “giusto processo”», mentre «la misura di un ragionevole contemperamento tra tutela delle garanzie ed [economia] dell'attività processuale è fornita dall'esigenza che il risultato di tale contemperamento sia costituito, sul piano operativo, da un “processo giusto”»⁵⁷.

⁵⁷ V. GREVI, *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Milano, 2000, p. XVI-XVII.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. DI CHIARA, Torino, 2003.

ABBAGNANO N. – FORNERO G., *Fare filosofia. Autori, testi, laboratorio*, vol. I, Paravia.

ABBAGNANO N., *Dizionario di filosofia*, II ed., Torino, 1971.

ALLARA M., *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, Torino, 1941.

ALLORIO E., *Diritto processuale tributario*, Torino, 1953.

AMODIO E., *Clima inquisitorio e clima accusatorio: due prassi a confronto*, in *Dif. Pen.*, 1988, n. 20-21.

AMODIO E., *Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana*, in *Il processo negli Stati Uniti d'America*, a cura di E. Amodio-M. Cherif Bassiouni, Milano, 1988.

AMODIO E., *La speditezza del processo*, in E. Amodio- O. Dominioni- G. Galli, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*, Milano, 1978.

ASCARELLI T., *Processo e democrazia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958.

BACCARI G.M., *La cognizione e la competenza del giudice*, Milano, 2011.

BARGIS M., *Parere (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1981.

- BELLAVISTA G. - TRANCHINA G., *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1987.
- BLOCH M., *Apologia della storia o Mestiere di storico* (1993), trad. it., Torino, 1998.
- BORGATO F., (voce) *Essenziale*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. IV, Milano, 2006.
- BOSCHI M., *Appunti sulle nuove modificazioni al codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1977.
- CAIANIELLO M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, 2012.
- CALAMANDREI I., *La novità della prova come presupposto per revocare la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 1998.
- CANDIAN A., *Documento e documentazione. III) Teoria generale*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964.
- CANDIAN A., *Nozioni istituzionali di diritto privato*, Milano, 1953.
- CAPONE A., *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012.
- CAPONE BRAGA G. – SACCHI D., (voce) *Essenza*, in *Enc. filosofica*, vol. IV, Bompiani, Milano, 2006.
- CAPRIOLI F., *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012.
- CARLI L., *La “notitia criminis” e la sua iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995.
- CARNELUTTI F., *La malattia del processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1962.
- CARNELUTTI F., *Lezioni sul processo penale*, III, Roma, 1947.
- CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova,

1938.

CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951.

CARNELUTTI F., *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, 1963.

CASELLI LAPESCHI A., *La riapertura delle indagini preliminari ex art. 414: importanza del controllo giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 1994, IV.

CHIAVARIO M., *Garanzie ed efficienza della giustizia penale. Temi e problemi*, Torino, 1998.

CHIAVARIO M., *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, Torino, 1988.

CHIAVARIO M., *Il nuovo codice di procedura penale al varco tra l'approvazione e l'entrata in vigore*, in *Leg. pen.*, 1989, n.2.

CHIAVARIO M., *La sospensione del processo penale*, Milano, 1964.

CHIAVARIO M., *Problemi attuali della libertà personale. Tra emergenze e quotidiano della giustizia penale*, Milano, 1985.

CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e ripartiva dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010.

COMOGLIO G.P., *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980.

COMOGLIO G.P., *Il principio di economia processuale*, II, Padova, 1982.

CONSO G., *Accusa e sistema accusatorio: b) diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958.

CONSO G., *Atti processuali penali: b) diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 145.

CONSO G., *Come accelerare il processo e rivalutare il dibattimento*, in *Giust. pen.*, 1978, I.

- CONSO G., *Conclusioni*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale*, Milano, 1996.
- CONSO G., *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955.
- CONSO G., *Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955
- CONSO G., *Rimeditare le nullità*, in *Giust. pen.*, 1976.
- CONSO G., *Tempo e giustizia: un binomio in crisi* (1967), in *Costituzione e processo penale*, Milano, 1969.
- CONSO-GREVI-MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalla legge delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988*.
- CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, I. La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*.
- CORDERO F., *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956.
- CORDERO F., *Problemi dell'istruzione* (1963), in *Ideologie del processo penale*, Milano, 1966.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 1966.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 1987.
- CORDERO F., *Procedura penale*, VIII ed., Milano, 2006.
- CORSO P., *La difesa tecnica “nel” processo e “dal” processo*, in *Studi Parmensi*, 2002.
- CORSO P., *Quale difesa dall'abuso nella difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014.
- CORVI P., *Art. 185*, in *Commentario al c.p.p.*, (a cura di) A. Giarda - G. Spangher, II ed., Milano, 2001.
- CORVI P., *Questioni pregiudiziali e processo penale*, 2007.

- COSCIANI C., *Elementi di economia politica*, Padova, 1957.
- CUOMO L., *L'udienza preliminare*, Padova, 2001.
- D'AMBROSIO - VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1998, p. 161.
- D'ANGELO- BERTOROTTA, *Il nuovo processo penale al bivio: tra le ragioni del garantismo e il mito dell'efficienza*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, Milano, 2000.
- DALIA, NORMANDO, *Nullità degli atti processuali penali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990.
- DAMAŠKA M. R., *Modelli di processo penale*, in *Enc. it., Appendice 2000. Eredità del novecento*, Roma, 2001.
- DANI B., *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997.
- DANIELE M., *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005.
- DE MARSICO A., *Diritto processuale penale*, IV ed. agg. da G. D. Pisapia, Napoli, 1966.
- DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930.
- DEZZA E., *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano, 1989.
- DI CHIARA G., *Aspetti sistematici delle questioni pregiudiziali di status nel nuovo codice di procedura penale*, in *Foro it.*, 1989.
- DI CHIARA G., *Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari*, Roma, 1996.
- DI CHIARA G., *Processo penale e pregiudizialità*, in *Rapporti intergiurisdizionali*, coordinato da M. G. Aimonetto, *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 2002.
- DINACCI F., *Novità e problemi in tema di questioni pregiudiziali*,

in *Giust. pen.*, 1988, I.

DINACCI U., *Le nullità processuali penali dopo la riforma del 1977*, in *Giust. pen.*, 1983.

DOMINIONI O., *Art. 185*, in *Commentario c.p.p. Amodio-Dominioni*, II, Milano, 1989, p. 302.

DOMINIONI O., *Il nuovo sistema delle nullità*, in E. Amodio- O. Dominioni-G. Galli, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*.

DOMINIONI O., *Sub. art. 177*, in E. Amodio - O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 1989.

DORIGO P., *Giudizio direttissimo* (dir. proc. pen.), in *App. Noviss. Dig.*, vol. III, Torino, 1989.

FALATO F., *Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della notizia criminis e sull'estensibilità del divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2005.

FALZEA A., *Fatto giuridico*, in *Enc. dir.*, Milano, 1967.

FANCHIOTTI V., *Sistema accusatorio e sistema inquisitorio* (dir. comp. e stran.), in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988.

FAZZALARI E., *Procedimento e processo* (teoria generale), in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986

FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma - Bari, 2002.

FERRUA P., *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, 1992.

FERRUA P., *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA. VV., *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2005.

FERRUA P., *La difesa nel processo penale*, Torino, 1988.

FORTUNA E., *Gli atti*, in *Manuale pratico del nuovo processo penale*, Padova, 1995.

FUMU G., *L'attività pre-procedimentale del pubblico ministero*, in *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, (a cura di) A. Gaito, Napoli, 1991.

FUMU G., *Notizia di reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, (coordinato da) M. CHIAVARIO, IV, Torino, 1992.

FUMU G., *Sub. Art. 220 disp. att.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale. La normativa complementare, II. Norme di coordinamento e transitorie*, (coordinato da) M. CHIAVARIO, Torino, 1992.

GALANTINI N., *Riapertura delle indagini*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997.

GALANTINI N., *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 1999.

GALATI A., *Atti processuali penali*, in *D. disc. pen.*, I, Torino, 1987.

GALATI A., *Gli atti*, in *Diritto processuale penale*, I, Milano, 1994.

GALATI A., *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978.

GALEOTTI S., *Osservazioni sul concetto di procedimento giuridico*, in *Jus*, 1955.

GALLI G., *Connessione e separazione di procedimenti*, in E. Amodio - O. Dominioni - G. Galli, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*.

GALLI G., *L'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni*, in E. Amodio - O. Dominioni - G. Galli, *Nuove norme sul processo penale e sull'ordine pubblico. Le leggi dell'8 agosto 1977*.

- GALLI G., *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968.
- GALLI G., *Le recenti leggi contro la criminalità*, vol. II, Milano, 1977.
- GALLI G., *Un ingiustificato privilegio del pubblico ministero: l'inesistenza di termini per la presentazione delle requisitorie, in Difesa dell'imputato e speditezza del processo. Dalla Costituzione alle leggi dell'emergenza*, Milano, 1982.
- GIARDA A., *Diritti dell'uomo e processo penale italiano: un bilancio e prospettive operative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981.
- GIULIANI, *Prova (filosofia)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1988.
- GREVI V., *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Milano, 2000.
- GREVI V., *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, in *Giust. pen.*, 1981.
- GREVI V., *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale (tra "ragionevole durata", diritti dell'imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Politica dir.*, n. 3 2000.
- GREVI V., *Un freno all'uso distorto della richiesta di rimessione a tutela dell'efficienza del processo penale: la parziale illegittimità dell'art. 47 comma 1 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1997.
- GRISPIGNI F., *Diritto processuale penale*, I, Roma, 1945.
- IASEVOLI C., *La nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008.
- ICHINO G., *L'attività di polizia giudiziaria*, in AA. VV., *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, Torino, 1999.
- ILLUMINATI G., *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988.

- JAZZETTI A. – PACINI M., *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993.
- KALB L., *La ricostruzione orale del fatto tra efficienza ed efficacia del processo penale*, Torino, 2005.
- KOSTORIS R. E., *Sub. Art. 220 disp. att.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale. Norme di coordinamento e transitorie*, Milano, 1990.
- KOSTORIS R.E., *Revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989.
- KOSTORIS R.E., *Riapertura delle indagini*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989.
- LA GRECA, *Efficienza ed efficacia*, in *Legisl. pen.*, 2001.
- LEONE G., *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1988.
- LOZZI G., *Atti processuali: II) diritto processuale penale*, in , in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1995.
- LOZZI G., *Giudizi speciali e deflazione del dibattimento*, in *Leg. pen.*, 1989, n.4.
- MAGLIOCCA G., *Le nullità*, in G. SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. 1, t. II, (a cura di G. Dean), *Gli atti*, Torino, 2008.
- MANCINELLI C., voce *Nullità degli atti processuali penali*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965.
- MARAFIOTI L., *Maxi- indagini e dibattimento ragionevole nel nuovo processo penale*, Padova, 1990.
- MARANDOLA A., *I registri del pubblico ministero. Tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova, 2001.
- MARZADURI E., *Questioni pregiudiziali*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, Milano, 2002.
- MARZADURI E., sub art. 3, in *Commento al nuovo codice di*

- procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989.
- MAZZA O., *Europa e giustizia penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011 (*Gli speciali*).
- MAZZA O., *I protagonisti del processo*, in AA.VV., *Procedura penale*, II ed., Torino, 2012.
- MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, diretto da G. Ubertis – G. P. Voena, Milano, 200.
- MAZZA O., *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis – G. P. Voena, Milano, 1999.
- MAZZANTI M., *Le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*, 2° ed., Firenze, 1977.
- MENCARELLI F., *Tempo e processo. Profili sistematici*, in *Giust. pen.*, 1975, III.
- MOSCARINI P., *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, Milano, 1988.
- NEPPI MODONA G., *La centralità del dibattimento nel nuovo sistema processuale*, in *Giust. pen.*, 1978, I.
- NOBILI M., *Forme e valori duecento anni dopo (1993). Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998.
- NOBILI M., *La nuova procedura penale*, Bologna, 1989.
- PANZAVOLTA M., *Nullità degli atti processuali penali. II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, 2005.
- PANZAVOLTA V.M., *Nullità. II) Dir. proc. pen.*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg. 2005, Roma.
- PAULESU P.P., *Sub. Art. 335 c.p.p.*, in *Commentario al codice di procedura penale*, (a cura di) A. Giarda- G. Spangher, Milano, 2010.
- PECORELLA G., *Il crepuscolo del rito accusatorio:contro*

- l'efficienza senza garanzie*, in *Cass. pen.*, 1998.
- PECORI P., *Riflessioni sul nuovo testo dell'art. 171 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978.
- PEYRON, *Invalità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972.
- PISANI M., *Gli atti. Disposizioni generali*, in *Appunti di procedura penale*, Bologna, 1994.
- PISANI M., *La celerità nel processo penale italiano*, in *Indice penale*, 1995.
- POPPER K. R., *Logica della scoperta scientifica. Il carattere auto correttivo della scienza* (1934), trad. it., Torino, 1995.
- PORTA P., (voce) *economia*, in *Enciclopedia filosofica*, (a cura di) S. Cremaschi, vol. IV, Bompiani, 2006.
- POTETTI D., *Attività del p.m. diretta all'acquisizione della notizia di reato e ricerca della prova*, in *Cass. pen.*, 1995.
- RAFARACI T., voce *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II, aggiornamento, Milano, 1999.
- RANIERI S., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1948.
- RICCIO G., *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli, 1969.
- RIVELLO P.P., *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999.
- ROCCI L., *Vocabolario greco-italiano*, Roma, 1956.
- RUBINO D., *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939.
- SABATINI G., *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953.
- SABATINI GIUS., *Trattato dei procedimenti incidentali nel*

processo penale, Torino, 1953.

SCAPARONE M., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in G. Conso – V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006.

SIRACUSANO D., *Istruzione del processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973.

SIRACUSANO D., *Prova. III) Nel nuovo codice di procedura penale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2003

SPANGHER G., *Nuovo codice di procedura penale, poteri di cognizione del giudice e questioni pregiudiziali*, in *Giur. It.*, 1991, IV.

TARSKI A., *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica* (1944), in *Semantica e filosofia del linguaggio*, (1952), a cura di L. Linsky, trad. it., Milano, 1969.

TARUFFO M., *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, p. 95.

TIRELLI M., *La revoca della sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.

UBERTIS G., *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2002.

UBERTIS G., *Atti*, in E. Amodio - O. Dominioni, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, Milano, 1989.

UBERTIS G., *Art. 124*, in *Commentario Amodio-Dominioni*, II, Milano, 1989.

UBERTIS G., *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995.

UBERTIS G., *La ricerca della verità giudiziale*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano.

UBERTIS G., *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, II ed., Milano, 2009.

UBERTIS G., *Sistema di procedura penale, I. Principi generali*,

Torino, 2007.

VALENTINI REUTER C., *In tema di riapertura delle indagini dopo l'archiviazione e misure coercitive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.

VANNINI – COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, agg. a cura di Miletto, Milano, 1979.

VERRI P., *Economia politica*, Torino, 1801.

VICINI V., *Processo e giustizia penale. Alla ricerca di una riforma*, Il Mulino, Bologna, 1982.

VIGNA- BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, Milano, 1975.

VOENA G.P., *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso – V. Grevi, III ed., Padova, 2006.

VOENA G.P., *Attività investigativa ed indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale. Atti del convegno Perugia 14-15 aprile 1988*, Padova, 1989.

VOENA G.P., *Libro II. Atti (art. 109-186)*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, diretto da G. Conso – V. Grevi, Padova, 1993.

ZACCHE' F., *La prova documentale*, Milano, 2012.

ZAGREBELSKY V., *Modello accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993.

RINGRAZIAMENTI

Doverosi ringraziamenti al Chiar.mo Prof. Oliviero Mazza per la cura e l'attenzione con la quale mi ha seguito nella stesura della tesi di dottorato.

Un grazie particolare per i preziosi consigli, per l'aiuto e la disponibilità avuta nei miei confronti e per aver risposto con tanta cortesia alle mie domande, incoraggiandomi e guidandomi sempre.

Gloria Segala